

2151  
FINANZE

**MESSAGGIO**  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente la modificazione della legge sulla Cassa pensioni  
dei dipendenti dello Stato

(del 10 giugno 1976)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

A motivazione e sostegno dell'annesso disegno di legge osserviamo:

**I. INTRODUZIONE**

Ogni istituzione di previdenza deve venir costantemente adattata all'evoluzione generale della previdenza sociale. E' per questo che, pur possedendo la nostra Cassa pensioni uno dei migliori rapporti tra cotizzazione e prestazioni di tutta la Svizzera, la Commissione amministrativa e il Dipartimento delle finanze hanno deciso di riesaminare l'impostazione generale, con l'aiuto della PRASA quale perito. A ciò si è stati indotti anche da alcuni atti parlamentari, da rivendicazioni delle associazioni del personale che chiedevano innovazioni più o meno importanti, dalla modificazione del diritto federale sul lavoro e dall'eventualità della prossima introduzione del II pilastro. Il costo tecnico delle modificazioni proposte è di circa 82,0 milioni di franchi. La Cassa, che al 31 dicembre 1974, con la legislazione attuale e un tasso tecnico del 4 %, aveva un'eccedenza tecnica di 41,8 milioni, si troverà così ad avere un deficit tecnico di circa 40,0 milioni di franchi, senza tener conto della minore entrata annua determinata dalla soppressione della tassa di ammissione (1974 = Fr. 1.200.000,—) e dei maggiori introiti per interessi (Fr. 2.100.000,—).

Con gli attuali contributi non possiamo aspettarci un'immediata e cospicua riduzione del deficit a causa del costante invecchiamento dei membri della Cassa. Abbiamo comunque preferito proporre un notevole miglioramento delle condizioni di assicurazione e delle prestazioni ai pensionati anziché diminuire in modo effimero e provvisorio i contributi dei membri attivi.

**II. ABROGAZIONI PRINCIPALI DELLA NUOVA LEGGE**

*In generale*

Il testo di legge sulla Cassa pensioni attualmente in vigore data del 9 luglio 1963. Dopo l'entrata in vigore di questa legge (1. gennaio 1963) sono intervenute le seguenti modificazioni:

DL del 25 marzo	1965	entrato in vigore il 1. settembre	1964
DL del 4 febbraio	1969	entrato in vigore il 1. gennaio	1969
DL del 21 dicembre	1970	entrato in vigore il 1. gennaio	1971

DL del 19 dicembre 1972 entrato in vigore il 1. gennaio 1973

DL del 21 febbraio 1974 entrato in vigore il 1. gennaio 1974

Viste le modificazioni abbiamo preferito proporre un nuovo testo di legge abrogando tutti i precedenti. Parallelamente devono obbligatoriamente essere rivedute alcune norme delle leggi:

sulle previdenze a favore dei magistrati del 9 luglio 1963 e modificazione del 14 maggio 1973;

sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e modificazione dell'8 ottobre 1963 stabilita di propria iniziativa dal Gran Consiglio;

sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954.

#### *Articolo 75*

L'articolo 75 della legge 9 luglio 1963, in contrasto con il principio di sfrondare una legge da disposizioni vecchie ed oramai consumate dal tempo, stabilisce che i pensionamenti anteriori all'entrata in vigore dell'attuale legge (1. gennaio 1963) soggiacciono alle norme della legge in base alle quali furono pronunciati. Le uniche eccezioni a favore del pensionato riguardano l'applicazione delle norme relative ai supplementi fissi,

alla scala delle rendite e alla rivalutazione sino al 1. luglio 1970, alla percentuale della pensione vedovile.

L'attuale applicazione di taluni vecchi vincoli legali creano evidenti disparità di trattamento fra le varie categorie di pensionati.

Con l'abrogazione del cpv. 1 di questo articolo tutti i beneficiari di rendite potranno usufruire dei nuovi disposti di legge, ritenendo che eventuali diritti acquisiti saranno mantenuti a favore del beneficiario. La rivalutazione delle rendite secondo l'attuale cpv. 2 dell'art. 75 è mantenuta per i pensionati prima del 1. luglio 1970 ed inclusa nei nuovi disposti concernenti i diritti acquisiti (art. 61 cpv. 2).

#### *Assicurazione risparmio*

I disposti che regolano l'iscrizione all'assicurazione risparmio ed il diritto di passaggio alla Cassa pensioni sono attualmente regolati dagli art. 6 e 7; le disposizioni concernenti le prestazioni dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54.

Con la soppressione dell'assicurazione risparmio si ottiene per tutti i dipendenti (con l'attività di almeno 2/3 dell'orario completo di lavoro) una copertura assicurativa adeguata, sotto forma di rendita, e rivalutata in base all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, eliminando così gli svantaggi del sistema della capitalizzazione.

Visto l'eccessivo onere finanziario interamente a carico degli assicurati, non si poteva introdurre l'obbligatorietà di riscatto per ottenere un tasso minimo di rendita (40 %). Abbiamo così lasciato la possibilità all'assicurato di acquistare anni di assicurazione (entro un anno dal 1. luglio 1976), pagando la relativa riserva matematica;

la scala delle prestazioni è quindi strettamente legata alla durata dell'assicurazione.

Le rendite d'invalidità e quelle versate alla vedova e agli orfani sono proporzionali alla scala delle rendite di vecchiaia.

La modificazione proposta non ha incidenze finanziarie; i depositi a risparmio (Fr. 12.668.137,60) sono totalmente trasferiti alla Cassa pensione e coprono la riserva matematica necessaria. Se i contributi all'assicurazione risparmio sono stati pagati su un salario ricorrente completo, la riserva matematica di passaggio corrisponde alla consistenza in deposito.

*Art. 49 - prestazione a favore dei parenti bisognosi*

Questo articolo stabilisce il diritto di ricevere una rendita a favore dei parenti bisognosi dell'assicurato che morendo non lascia né coniuge né figli minorenni. Evidentemente questa prestazione è una rendita indiretta, di carattere prettamente straordinario, che permetteva al parente di un ex dipendente di non cadere nell'indigenza. Siamo giunti alla conclusione che questo articolo non può più trovare una applicazione pratica poichè tutto il sistema assistenziale svizzero è stato radicalmente modificato dall'emanazione di questa norma ad oggi. Infatti, in caso di bisogno, la CCC/AVS assegna, oltre alle prestazioni ordinarie di diritto, una prestazione complementare che garantisce al beneficiario il minimo vitale.

Il diritto prioritario di far valere una prestazione complementare (I pilastro dell'assicurazione sociale) annulla il concetto di parente bisognoso.

*Art. 32 - riduzione della pensione alle donne che si sposano*

In base agli attuali statuti, alle donne pensionate per invalidità che si sposano con meno di 25 anni di assicurazione, la rendita viene ridotta del 50 %.

Per l'abrogazione di questa norma abbiamo tenuto conto soprattutto dei due seguenti motivi:

- non si può mantenere una norma che colpisce la pensionata se con i nuovi statuti la donna sposata è ammessa senza limitazioni al diritto di percepire una rendita dalla Cassa pensioni;
- volendo tendere alla parificazione tra i due sessi, le prestazioni della Cassa non possono essere ridotte per gli assicurati dell'uno o dell'altro sesso.

### III. PRINCIPALI INNOVAZIONI RISPETTO ALLA LEGGE ATTUALE

Si è cercato di curare particolarmente la forma degli articoli, in modo da definire i concetti in forma chiara e comprensibile.

Come per qualsiasi statuto di una Cassa di previdenza, la legge Cassa pensioni deve definire:

- l'obbligo di assicurare,
- le condizioni e le prestazioni assicurative,

- i contributi del datore di lavoro e dei membri,
- il diritto di essere consultati.

### *Titolo*

Per questa legge i docenti cantonali e i docenti di nomina comunale equivalgono ai dipendenti dello Stato.

#### *Art. 3 - composizione*

Per i Consiglieri di Stato e i magistrati è applicata la legge speciale. Tuttavia, per i casi non previsti, valgono le norme della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

#### *Art. 4 - obbligatorietà e ammissione*

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutte le categorie di dipendenti definiti all'art. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Per essere continua l'attività deve essere esplicata giornalmente e su tutto l'arco dell'anno civile o scolastico in misura di almeno 2/3 dell'orario completo.

La Cassa garantisce solo a questi dipendenti la copertura contro le conseguenze economiche dell'invalidità, della vecchiaia e della morte, ritenendo che un'attività inferiore ai 2/3 non costituisce occupazione effettiva e preponderante presso lo Stato.

La malattia o l'infortunio e il servizio militare non possono costituire interruzione o riduzione dell'occupazione.

Se analizziamo le categorie che non possono con l'attuale legge beneficiare dell'iscrizione alla Cassa pensioni e quindi delle sue prestazioni, rispetto alla situazione precedente abbiamo i seguenti risultati:

<i>Rapporto d'impiego</i>	<i>Legge attuale</i>	<i>Nuova legge</i>
Impiegati straordinari assunti a titolo di prova	assicurazione risparmio	Cassa pensioni
Personale straordinario con orario ridotto o con retribuzione oraria o giornaliera	iscrizione facoltativa all'assicurazione risparmio se attività superiore ai 2/3	attività di 2/3: Cassa pensioni; inferiore a 2/3: nessuna prestazione
Impiegati straordinari di nazionalità straniera assunti a titolo di prova	iscrizione facoltativa all'assicurazione risparmio	Cassa pensioni
Personale femminile sposato incaricato	iscrizione facoltativa all'assicurazione risparmio	Cassa pensioni
Personale femminile sposato nominato	assicurazione risparmio	Cassa pensioni
Impiegati assunti a tempo determinato	nessuna assicurazione	Cassa pensioni

Personale nominato con età superiore ai 40 anni	assicurazione risparmio	Cassa pensioni
Personale nominato con certificato medico negativo	assicurazione risparmio: dopo 15 anni a Cassa pensioni	Cassa pensioni: riserva medica per 10 anni

*Art. 5 - ammissioni con riserva*

Con l'eliminazione dell'assicurazione risparmio il dipendente che non soddisfa ai requisiti medici è iscritto alla Cassa pensioni con una riserva di prestazioni decretata da uno o più medici di fiducia del datore di lavoro.

Anche con questa riserva sussiste il diritto a tutte le prestazioni ricorrenti ed indicizzate, ridotte parzialmente solo nei primi anni di assicurazione (art. 26).

Chi è attualmente iscritto all'assicurazione risparmio per motivi di salute, passa alla Cassa pensioni e la riserva medica dura al massimo 5 anni dalla sua assunzione.

*Art. 7 - uscita dalla Cassa per dimissioni o licenziamento*

Conformemente ai nuovi principi della libertà di passaggio e all'articolo 331 del Codice delle obbligazioni, in caso di dimissioni o licenziamento l'assicurato acquisisce un diritto di credito verso la Cassa per prestazioni future. Il credito corrisponde ai contributi personali più un supplemento percentuale calcolato secondo gli anni di contribuzione.

Il libero passaggio avviene se il nuovo datore di lavoro ha stabilito nei propri statuti il medesimo principio; caso contrario una somma corrispondente al valore della polizza è depositata presso la Banca dello Stato e riscossa al raggiungimento di un limite di pensionamento (vecchiaia, invalidità, decesso).

Il credito non può essere in ogni caso ceduto né costituito in pegno; la Cassa è dispensata dal costituire tale deposito se l'assicurato continua a farne parte anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se un dipendente è affiliato alla nostra Cassa con un'indennità di trasferimento o polizza di libero passaggio, gli anni di contribuzione trascorsi presso la Cassa del precedente datore di lavoro e le prestazioni garantite allo scioglimento del rapporto d'impiego non sono determinanti. Ciò che è determinante per la nostra Cassa è il valore della polizza di libero passaggio che può essere:

inferiore alla riserva matematica d'entrata alla Cassa; in tal caso la differenza può essere posta a carico dell'assicurato;

superiore alla riserva matematica d'entrata; in questo caso la differenza è utilizzata per l'acquisto supplementare di anni di assicurazione secondo l'art. 13, cpv. 2.

Tutto il pagamento della riserva matematica d'entrata è a carico del dipendente e viene generalmente soluto con la consegna di una polizza di libero passaggio. L'art. 7, cpv. 2 delle disposizioni finali e transitorie della legge federale del 25 giugno 1971 concernente la

modifica dei capitoli X e X bis del Codice delle obbligazioni (del contratto di lavoro) stabilisce che gli art. 331a, 331b e 331c si applicano all'entrata in vigore della modifica degli statuti della Cassa pensioni, al più tardi dal 1. gennaio 1977. La legge del 25 luglio 1971 non impedisce quindi di procedere con questo adeguamento ad una scadenza più breve.

Inserendo nella nostra legge questo principio abbiamo tuttavia tenuto conto del fatto che tutto il problema della libertà di passaggio dovrà essere riveduto all'atto dell'introduzione di un sistema obbligatorio di Casse pensioni. Per questo motivo e visto che sino a 10 anni di assicurazione il datore di lavoro non corrisponde dei contributi propri, abbiamo ritenuto equo prevedere la possibilità del rimborso in contanti dei contributi all'assicurato che, al momento dello scioglimento del rapporto d'impiego, ha meno di 35 anni di età o 10 anni di assicurazione. Il rimborso in contanti dei contributi pagati deve essere chiesto alla Cassa prima di lasciarla.

Gli anni di assicurazione acquistati (polizza di libero passaggio o riscatto secondo l'art. 13, cpv. 2) non entrano in considerazione per il calcolo dell'indennità di uscita secondo gli art. 7 e 8, così come per il diritto di mantenere l'assicurazione alla Cassa secondo gli art. 11 e 13, cpv. 5 e la possibilità di chiedere la pensione di vecchiaia anticipata secondo l'art. 23.

Rileviamo infine che abbiamo mantenuto la possibilità di stipulare convenzioni speciali con istituti di previdenza pubblici; il principio della reciprocità esige di considerare validi tutti gli anni di contribuzione nella precedente Cassa anche per il calcolo dell'anzianità assicurativa nel nuovo Istituto. La vecchia Cassa versa a quella nuova la riserva matematica totale calcolata sulla pensione finale presumibile (convenzione Schüler).

#### *Art. 8 - uscita dalla Cassa per mancata conferma*

Per scioglimento del rapporto d'impiego senza colpa dell'assicurato si intende la mancata conferma per la soppressione del posto (art. 18 della legge sugli stipendi) oppure la disdetta del rapporto d'impiego da parte del datore di lavoro (art. 7 e 8 della legge sull'ordinamento). L'incarico a tempo determinato, che non è più rinnovato, non rientra quindi nei casi regolati da questo articolo ed è parificato alle dimissioni.

La mancata conferma dev'essere decisa di volta in volta dal datore di lavoro e comunicata al dipendente con la motivazione che giustifica l'interruzione del rapporto d'impiego.

La Cassa pensioni prende a proprio carico unicamente il valore corrispondente alla polizza di libero passaggio secondo l'art. 7; l'eccedenza versata in contanti o la pensione sono a carico del datore di lavoro.

#### *Art. 10 - stipendio assicurato*

L'attuale legge sulla Cassa non dice chiaramente quale sia il salario determinante per il calcolo dello stipendio assicurato. L'assicura-

zione facoltativa alla Cassa dei supplementi di stipendio accordati ai docenti da Comuni o Consorzi crea un'evidente disparità di trattamento, dovuta soprattutto al sistema di finanziamento (a carico del Comune con diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato nella misura massima del 50 %) e al genere di supplemento assicurabile agli effetti della pensione. Essi non sono infatti sempre di carattere permanente e sono assegnati solo a determinate categorie di insegnanti (cfr. indennità di residenza). Solo i grossi Comuni del Cantone assegnano questa indennità comunale che raggiunge punte massime di circa Fr. 2.000,—.

Abbiamo ritenuto indispensabile definire meglio il sistema di calcolo della rendita stabilendo che per stipendio annuale determinante è inteso quello previsto dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti. Tutti i supplementi comunali assicurati e finanziati alla Cassa al 1. luglio 1976 restano computati anche in base alla nuova legge. Dopo il 1. luglio 1976 essi non potranno più essere aumentati o adeguati.

La facoltà data alla Commissione amministrativa della Cassa di fissare lo stipendio assicurato interessa particolarmente l'assunzione di persone invalide che abbiano seguito i corsi di reintegrazione dell'assicurazione federale per l'invalidità.

#### *Art. 11 - assicurati esterni*

Con l'attuale legge il dimissionario può restare assicurato solo se ha almeno 40 anni di età e 15 di servizio.

Si tratta di condizioni pesanti, ma giustificate dal senso che ha questo articolo; vuole garantire una copertura assicurativa limitata a coloro i quali una nuova polizza con un'altra Cassa sarebbe un onere eccessivo.

Partendo dal fatto che l'assicurato esterno finanzia completamente le sue rendite e quindi non costa alla Cassa, si ritiene di poter allentare i limiti imposti. L'apertura non è completa, per non favorire troppo le partenze di forze lavorative dallo Stato.

Abbiamo inoltre creduto opportuno permettere all'assicurato esterno di rivalutare lo stipendio assicurato secondo l'evoluzione del rincaro: con il premio assicurativo totale del 16 % questi aumenti sono già finanziati completamente (premio supplementare del 2 %).

Il cpv. 5 ha lo scopo di evitare abusi di chi dimissiona per evitare il licenziamento dovuto a motivi disciplinari. Si risolve con questa norma il problema di parità di trattamento.

#### *Art. 13 - contributi dell'assicurato*

Per beneficiare dell'attuale tasso di rendita (40 % sino a 10 anni + 1 % per ogni anno oltre i 10 anni, massimo 60 %) l'assicurato e il datore di lavoro sono tenuti a pagare una tassa d'entrata sino a 35 anni di età; oltre i 35 anni è chiesta la riserva matematica per il riscatto di anni di assicurazione.

Visto che fino a 35 anni, con questo sistema, la riserva matematica è negativa, è stato possibile sopprimere la tassa d'entrata per le am-

missioni al disotto di questa età. La rendita è proporzionale agli anni di contribuzione (vedi osservazioni art. 22). Tuttavia bisogna dire che la tassa d'entrata era giustificata anche come partecipazione (assicurato + datore di lavoro) ai futuri aumenti di stipendio. Si tratta delle seguenti percentuali sullo stipendio assicurato:

<i>Età di affiliazione</i>	<i>Tassa d'entrata dopo l'età di 35 anni</i>	<i>Tassa d'entrata chiesta attualmente ai depositanti CR che passano alla CP</i>	<i>Riserva mate- matica secondo EVK 70, tasso tecnico 4 %</i>
35 anni	60% + 6% per anno	62 %	0 %
40 anni	90% + 6% per anno	98 %	56,3 %
45 anni	120% + 12% per anno	132 %	116,2 %
50 anni	180%	184 %	181,0 %

I periti rilevano che gli aumenti di stipendio assicurato, non determinati dal carovita, possono essere finanziati come sinora dal datore di lavoro nella misura del 100 % (art. 14, lett. c).

La soppressione della tassa d'entrata comporta una diminuzione delle entrate (1974 = Fr. 1.200.000,—) che sarà importante in periodo di espansione della Cassa (nuove ammissioni) e tende a diminuire o ad annullarsi in periodo di stagnazione (limitazione dell'assunzione di nuovo personale). E' inteso che questa tassa può essere sostituita da un riscatto facoltativo degli anni di assicurazione, se l'assicurato dispone di una certa somma da investire nella Cassa o possiede una polizza di libero passaggio.

Abbiamo infine regolato il diritto d'iscrizione alla Cassa dei dipendenti che ottengono congedi senza stipendio nei limiti della legge sull'ordinamento. Oltre tale limite il dipendente è ritenuto dimissionario; in suo favore è costituito un credito per prestazioni future (art. 7 LCP).

Qualora un membro già assicurato alla Cassa riduce volontariamente la sua attività a meno di 2/3, proponiamo di coordinare il suo diritto di affiliazione in relazione al requisito richiesto al dipendente al momento dell'iscrizione: è costituito un credito per prestazioni future per l'assicurato che non raggiunge 30 anni di età e se la durata di iscrizione alla Cassa (senza anni acquistati) è uguale o inferiore a 10 anni. Se questi limiti sono superati l'assicurato può mantenere l'affiliazione secondo l'art. 11.

Il datore di lavoro fissa liberamente la sua partecipazione al pagamento dei contributi che la Cassa pensioni addebita interamente all'assicurato.

#### *Art. 17 - pagamento della pensione*

Seguendo il criterio adottato per il personale in servizio proponiamo la codificazione nella legge della tredicesima mensilità. Essa corrisponde ad una mensilità di pensione, esclusi i supplementi compensativi (art. 25, cpv. 2 e 3 e art. 27) con l'AVS/AI, tenuto conto dei minimi previsti all'art. 61, cpv. 6 delle norme transitorie. Diritto e

ammontare sono stabiliti in base alla situazione all'inizio del mese in cui è pagata la tredicesima.

I nuovi beneficiari di rendite non hanno diritto di percepire i minimi previsti dalla norma transitoria: la loro pensione, calcolata sul guadagno assicurato comprensivo della tredicesima mensilità, è ripartita in tredici mensilità.

La rendita annua totale è pagata anticipatamente all'inizio di ogni mese nella misura di 12/13. Il tredicesimo assegno è pagato a scadenza fissata dal Consiglio di Stato come per il personale in servizio. L'incidenza sul bilancio tecnico della Cassa ammonta a franchi 15.110.140,—:

		<i>Senza minimo</i>	<i>Suppl. per minimi Fr. 900,- Fr. 600,- Fr. 160,- Fr. 120,-</i>	<i>Aumento delle pensioni</i>
Pensionati	uomini	4.633.742,—	24.286,—	440.107,—
	donne	1.440.881,—	10.511,—	171.147,—
Invalidi	uomini	3.799.366,—	51.368,—	430.120,—
	donne	889.259,—	75.409,—	128.546,—
Vedove		3.805.907,—	90.261,—	367.311,—
Orfani		70.664,—	4.559,—	16.683,—
Figli		50.700,—	22.799,—	12.919,—
Parenti bisognosi		137.735,—	1.476,— 1.217,—	10.715,—
Totale		14.828.254,—	281.886,—	1.577.548,—

*Art. 19 - computo delle prestazioni similari di altri enti assicurativi*

Il totale delle prestazioni dell'assicurazione e della Cassa pensioni non può essere superiore di una volta e mezzo la percentuale di rendita ordinaria massima per ogni categoria di beneficiari.

Le prestazioni massime sono quindi:

90 % dello stipendio computabile per i pensionati d'invalidità;

60 % per le vedove;

18 % per ogni orfano, massimo 54 %.

Per prestazioni similari si intendono quelle assegnate da due istituti (Cassa pensioni e assicurazioni) per la copertura del medesimo rischio assicurativo. Le prestazioni similari con l'assicurazione infortuni sono: la rendita all'invalido del 70 %, alla vedova del 30 % e all'orfano del 15 %, calcolata sullo stipendio percepito durante l'anno precedente l'infortunio.

La liquidazione in capitale della polizza che copre il rischio di lesioni corporali, causate d'armi da fuoco, da taglio o contundenti come i casi d'investimento intenzionale con veicoli a motore usati da terzi, e che concerne i membri del corpo di polizia, non è presa in considerazione.

*Art. 22 - calcolo della pensione di vecchiaia*

Per risolvere il problema dei dipendenti dello Stato non ancora iscritti

a Cassa pensioni in base all'odierna legge o iscritti all'attuale assicurazione risparmio e, nello stesso tempo, sopprimere la tassa obbligatoria d'entrata (art. 13), abbiamo dovuto introdurre una scala delle prestazioni proporzionale alla durata d'assicurazione dall'affiliazione fino al diritto alla rendita di vecchiaia. Ciò permette di assicurare alla Cassa pensioni il personale a qualunque età.

La scala delle rendite di vecchiaia è quindi proporzionale alla durata di assicurazione in ragione del 2 % per ogni anno dall'affiliazione al collocamento in pensione:

<i>Età dell'iscrizione</i>	<i>Anni di assicurazione</i>	<i>Tasso di pensione</i>
35 anni e meno	30 anni e più	60 %
40 anni	25 anni	50 %
45 anni	20 anni	40 %
50 anni	15 anni	30 %
55 anni	10 anni	20 %
60 anni	5 anni	10 %

Per il calcolo della pensione di vecchiaia per un dipendente a orario ridotto il regolamento dovrà prevedere che

- a) la quota di coordinamento è proporzionale all'orario normale di lavoro. Se, ad esempio, l'assicurato esplica un'attività dell'80 % dell'orario normale, la quota di coordinamento è uguale alla medesima percentuale ossia a Fr. 6.400,—;
- b) per gli assicurati il cui grado di occupazione viene modificato nel corso della loro carriera, il calcolo della rendita è stabilito sulla base dello stipendio assicurato medio, ossia:

$$\begin{array}{l} \text{tasso di rendita} \\ \text{corrispondente} \\ \text{agli anni di} \\ \text{assicurazione} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} \text{ultimo stipendio} \\ \text{assicurato} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{ultimo tasso} \\ \text{d'occupazione} \end{array}} \times \begin{array}{l} \text{tasso d'occupazione} \\ \text{medio della carriera} \end{array}$$

#### *Esempi:*

*L'assicurato A* diventa invalido a 60 anni dopo aver lavorato per 10 anni all'80 %, per 10 anni al 90 % e per 10 anni al 100 %. L'ultimo stipendio assicurato è di Fr. 30.000,— (100 %). Il tasso di occupazione medio è del 90 %.  
la rendita è uguale al 60 % di Fr. 30.000,—  $\times$  90 ossia Fr. 16.200,—

100

*L'assicurato B* è pensionato a 65 anni dopo aver lavorato per 20 anni al 100 %, per 10 anni all'80 % e per 10 anni al 70 %.  
Il suo ultimo stipendi assicurato è di Fr. 21.000,— (70 %).  
Il tasso di occupazione sarà:

$$20 \times 100 \% + 10 \times 80 \% + 10 \times 70 \% = 87,5 \%$$

La rendita è uguale al 60% di Fr. 21.000,—  $\times$  87,5 ossia Fr. 15.750,—  
 $\frac{70\%}{\quad}$

#### *Art. 23 - collocamento a riposo anticipato*

La legge sull'ordinamento propone l'abbassamento del limite obbligatorio di pensionamento per le donne a 62 anni di età.

Con questa innovazione la Cassa assume a proprio carico le prestazioni stabilite dagli art. 22, cpv. 1 e 25, cpv. 2 della legge sulla Cassa pensioni.

Il costo tecnico valutato dai periti della Cassa ammonta a franchi 17.638.516,—; l'attuale eccedenza di riserva matematica per il personale femminile di Fr. 12.028.736,— si trasforma in un deficit pari a Fr. 5.609.780,—.

Nella legge sulla Cassa pensioni il collocamento a riposo anticipato per tutti gli assicurati è ora riconosciuto con almeno 30 anni di servizio effettivo e 60 anni di età. Questa decisione è coerente con quanto previsto dalle linee direttive di governo e si pone nel contesto della politica per incrementare le possibilità di occupazione, particolarmente dei giovani. Nei prossimi tempi è pertanto prevista la liberazione di circa 120 posti di lavoro.

La riserva matematica necessaria per garantire l'onere a carico della Cassa (pensioni base) ammonta a 40 milioni di franchi circa. I supplementi fissi previsti dall'art. 25, cpv. 2 e dall'art. 27 della legge sulla Cassa pensioni sono totalmente a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento del limite di età per il pensionamento obbligatorio (uomini = 65 anni; donne = 62 anni) o sino alla nascita di un eventuale diritto alla rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità. Il loro costo annuo globale viene stimato a Fr. 2.000.000,— qualora tutti i dipendenti usufruiscono dei limiti di pensionamento anticipato.

#### *Art. 25 - pensione d'invalidità*

Richiamiamo le osservazioni sull'art. 22 che regola il calcolo delle rendite di vecchiaia.

La scala delle rendite per invalidità è alquanto migliorata, soprattutto per alleviare il più possibile le conseguenze dell'invalidità giovanile. Riportiamo il confronto fra vecchia e nuova scala delle rendite massime d'invalidità:

<i>Anni di assicurazione</i>	<i>Percentuale sullo stipendio assicurato (scala attuale)</i>	<i>Percentuale sullo stipendio assicurato (nuova scala)</i>	<i>aumento</i>
0	40 %	42,0 %	+ 2,0 %
1	40 %	42,6 %	+ 2,6 %
2	40 %	43,2 %	+ 3,2 %
3	40 %	43,8 %	+ 3,8 %
4	40 %	44,4 %	+ 4,4 %
5	40 %	45,0 %	+ 5,0 %
6	40 %	45,6 %	+ 5,6 %
7	40 %	46,2 %	+ 6,2 %

8	40 %	46,8 %	+ 6,8 %
9	40 %	47,4 %	+ 7,4 %
10	40 %	48,0 %	+ 8,0 %
11	41 %	48,6 %	+ 7,6 %
12	42 %	49,2 %	+ 7,2 %
13	43 %	49,8 %	+ 6,8 %
14	44 %	50,4 %	+ 6,4 %
15	45 %	51,0 %	+ 6,0 %
16	46 %	51,6 %	+ 5,6 %
17	47 %	52,2 %	+ 5,2 %
18	48 %	52,8 %	+ 4,8 %
19	49 %	53,4 %	+ 4,4 %
20	50 %	54,0 %	+ 4,0 %
21	51 %	54,6 %	+ 3,6 %
22	52 %	55,2 %	+ 3,2 %
23	53 %	55,8 %	+ 2,8 %
24	54 %	56,4 %	+ 2,4 %
25	55 %	57,0 %	+ 2,0 %
26	56 %	57,6 %	+ 1,6 %
27	57 %	58,2 %	+ 1,2 %
28	58 %	58,8 %	+ 0,8 %
29	59 %	59,4 %	+ 0,4 %
30 e più	60 %	60,0 %	

Per stabilire il diritto alla rendita per orfani (art. 40) e figli minorenni di pensionati (cpv. 2, 3 e 4) ci siamo basati sulla legislazione AVS attualmente in vigore. Vista la necessità di impedire il cumulo di due prestazioni (cpv. 4), se ambedue i coniugi sono al servizio dello Stato, il supplemento percentuale per figli minorenni al beneficio di una rendita AVS/AI assegnato al pensionato per limite d'età o anzianità (art. 22 e 23), invalidità (art. 25), invalidità con riserva (art. 26) e al pensionato amministrativo (art. 15 sull'ordinamento), è limitato nel modo seguente:

se ambedue i coniugi sono al beneficio di una prestazione della Cassa	la rendita è assegnata al coniuge con lo stipendio assicurato più alto
se uno dei coniugi è al beneficio di prestazioni e l'altro esplica un'attività	la rendita è assegnata al beneficiario di prestazioni
se uno dei coniugi è morto e l'altro è al beneficio di una rendita della Cassa pensioni	la rendita percentuale è calcolata sullo stipendio del beneficiario solo se è superiore alla rendita d'orfano (art. 40)

#### *Art. 26 - beneficiari ammessi alla Cassa con riserva*

Come già detto, l'iscrizione alla Cassa pensioni può essere subordinata ad una riserva medica. Il premio assicurativo alla Cassa è uguale a quello degli altri assicurati ammessi senza riserva, mentre la rendita è soggetta a una riduzione proporzionale sino a 5 anni dall'inizio della riserva. Oltre i 5 anni di riserva medica o se il motivo della

invalidità non ha alcun rapporto con quello della riserva, è applicabile la scala delle rendite d'invalidità.

Alle norme transitorie non abbiamo posto riserva medica per l'impiegato già al servizio dello Stato e iscritto alla Cassa al 1. luglio 1976 che ha superato i 50 anni di età.

La riserva medica non ha influenza sulla prestazione ai figli minorenni, alla vedova e agli orfani, e sul supplemento fisso (art. 27).

#### *Art. 33 - computo del guadagno accessorio*

L'attuale articolo concernente il computo del guadagno accessorio è piuttosto restrittivo.

Infatti le rendite dell'assicurazione federale per l'invalidità e le prestazioni della Cassa pensioni sono notevolmente rivalutate se confrontate con lo stipendio al momento del pensionamento.

Le basi di confronto sono state pertanto riportate su uguali valori: la riduzione della pensione avviene unicamente se il totale delle prestazioni sociali (Cassa pensioni + AI) aggiunto al guadagno accessorio accertato supera di Fr. 2.400,— lo stipendio lordo che il pensionato avrebbe conseguito nello svolgimento delle sue usuali funzioni alle dipendenze dello Stato.

#### *Art. 36 - eccezioni da opporre alla concessione della pensione alla vedova e agli orfani*

Con la novella legislativa del 4 febbraio 1969, attualmente in vigore, si nega il diritto di percepire la pensione alla vedova e ad eventuali orfani se il matrimonio è contratto dall'assicurato dopo i 60 anni di età o dopo il suo collocamento a riposo.

Se l'assicurato che ha superato i 60 anni prova di essere in normali condizioni di salute e la sua età non supera di 15 anni quella della moglie, è riconosciuto il diritto alla pensione vedovile, alla condizione che il matrimonio sia stato contratto prima del collocamento a riposo. Ora proponiamo di concedere il diritto, senza limitazioni di sorta, di percepire la pensione d'orfano.

Seguendo i criteri AVS il diritto alla pensione per il figlio nato dopo la morte del padre è riconosciuto se la vedova era incinta alla morte del marito (norma inserita nel regolamento).

Con le nuove disposizioni abbiamo poi cercato di non limitare in modo eccessivo la libertà individuale dell'assicurato, riconoscendo il diritto alla pensione vedovile se il matrimonio è avvenuto prima del pensionamento. Per impedire eventuali abusi abbiamo stabilito il diritto di ricevere la rendita vedovile se il matrimonio, contratto dopo il pensionamento, è durato più di 5 anni.

#### *Art. 37 - pensione vedovile*

Per le ragioni già espresse nelle note agli art. 22 e 25 abbiamo introdotto il sistema della rendita vedovile proporzionale alla rendita di vecchiaia calcolata dall'affiliazione sino al pensionamento per limite di età.

Per chi è passato dall'assicurazione risparmio alla Cassa pensioni

prima del 1. luglio 1976 è garantito nelle norme transitorie il diritto alla rendita vedovile pari al 40% del guadagno assicurato del defunto.

*Art. 38 - esclusione dalla pensione*

L'esclusione dal diritto alla pensione vedovile è giustificata se il matrimonio è annullato o sciolto per divorzio.

Rispetto agli attuali statuti proponiamo di assegnare la pensione vedovile nel caso di separazione giudiziale dei coniugi.

*Art. 40 - pensione d'orfano*

Per regolare il diritto a percepire la pensione d'orfano è determinante la relazione stabilita dalla legislazione AVS/AI che, con le sue direttive, permette di disporre di norme chiare e sperimentate. Tale relazione già riconosciuta valida per fissare la prestazione percentuale al pensionato con figli minorenni a carico, è importante per stabilire il diritto alla pensione per determinate categorie di orfani e, in particolare, per i figli adottivi, i figli naturali, i figliastri ed i figli elettivi. La percentuale è proporzionale alla rendita di vecchiaia calcolata tenendo conto degli anni di assicurazione sino al limite di età. Per gli assicurati e pensionati al 30 giugno 1976 la norma transitoria mantiene il diritto ad una pensione d'orfano pari al 10 % dello stipendio assicurato se, in base alle nuove disposizioni, la percentuale di rendita è inferiore.

Con l'ammissione alla Cassa pensioni del personale femminile sposato abbiamo limitato la possibilità, se ambedue i coniugi sono al servizio dello Stato, di percepire due rendite per un solo orfano (cpv. 7) considerando la relazione esistente con la pensione ai figli minorenni:

se ambedue i coniugi sono decessi	l'orfano ha diritto al doppio delle prestazioni (40 %) della rendita più alta
se uno dei coniugi è decesso e l'altro esplica un'attività	l'orfano ha diritto alla prestazione semplice (20 %) della rendita del defunto
se uno dei coniugi è decesso e l'altro è al beneficio di prestazioni della Cassa	l'orfano ha diritto alla prestazione semplice (20 %) della rendita del defunto. Il diritto alla percentuale per figli minorenni (art. 25, cpv. 3 e 4) cade se è inferiore alla rendita d'orfano.

*Art. 42 - Commissione amministrativa*

Due sono le innovazioni:

- 1) La Cassa è amministrata da una Commissione nominata in forma paritetica. Ogni settore dell'amministrazione dovrebbe essere rappresentato (funzionari, corpo di polizia, pensionati, ecc.); il presidente dirige la Commissione e, per salvaguardare la parità, non ha diritto di voto, se non in caso di ripetuta parità.

I rappresentanti degli assicurati e dei pensionati possono senz'altro essere designati dalla loro assemblea.

La gestione autonoma della Cassa da parte degli impiegati non sembra essere una soluzione equa, poichè lo Stato garantisce una copertura del deficit tecnico e versa alla Cassa importanti contributi che trascendono dai normali oneri del datore di lavoro; è logico quindi che alla gestione della Cassa partecipino anche rappresentanti dello Stato.

- 2) Per ogni membro della Commissione amministrativa dev'essere designato nel medesimo tempo un supplente.

#### *Art. 50 - interessi*

#### *Art. 51 - garanzie dello Stato*

Attualmente lo Stato utilizza i depositi della Cassa pensioni presso la Cassa cantonale a un saggio di favore (3 ½ % e 5 %) e quale contropartita paga integralmente le indennità di rincarato ai pensionati (1975 = Fr. 7.823.239,—).

Il patrimonio della Cassa pensioni al 1. gennaio 1976 è salito a 304 milioni di franchi. Il reddito di questo patrimonio è del 3,5 % su 140 milioni e del 5 % su 164 milioni ossia Fr. 4.900.000,— + Fr. 8.000.000,— = Fr. 12.900.000,— che rappresenta il 4,3 % del patrimonio.

Le indennità di rincarato finanziate dallo Stato nel 1975 sono aumentate da Fr. 6.120.794,— nel 1974 a Fr. 7.823.239,— nel 1975. Se a questo importo sono aggiunti Fr. 12.900.000,— di interessi sul patrimonio abbiamo un totale di Fr. 20.700.000,— che rappresenta il 6,8 % circa del patrimonio. Tale impiego può essere considerato ragionevole tenendo conto

— del reddito ottenuto generalmente dalle Casse pensioni;

— delle attuali possibilità d'investimento di capitali a redditi elevati.

Se le indennità di rincarato fossero interamente pagate dalla Cassa, senza costituire riserva matematica, il reddito del suo patrimonio dovrebbe essere almeno del 6,8 % (interesse obbligazionario attuale: 5,5 %).

A lunga scadenza questo tasso non basterebbe tuttavia alla Cassa per far fronte ai suoi impegni.

Poichè l'indicizzazione delle pensioni è ormai acquisita, la Cassa dovrebbe disporre delle entrate necessarie al relativo finanziamento; caso contrario lo Stato dovrebbe sempre intervenire per garantire un interesse sul capitale uguale al tasso tecnico della Cassa e versare in più le indennità di rincarato pagate ogni anno. E questo è quello che avviene già oggi.

Segnaliamo infine che la riserva matematica necessaria a garantire il finanziamento delle pensioni attuali, comprese le indennità di rincarato già accordate, ammonta a Fr. 179.715.000,— (12 mensilità). L'aumento rispetto all'attuale riserva calcolata dalla PRASA (franchi 133.658.000,—) è quindi di Fr. 46.030.000,—.

In considerazione anche del fatto che la Cassa deve assumersi oneri supplementari soprattutto per il versamento delle pensioni oltre i 60 anni, è stata decisa l'unificazione del tasso d'interesse sui depositi in conto corrente presso la Cassa cantonale al 5 %.

*Art. 54 - obbligo d'informazione*

Si tratta di un adeguamento formale e di una generalizzazione dell'obbligo d'informare gli organi della Cassa, parallelamente a quanto stabilito dalle leggi AVS/AI.

*Art. 57 - contestazioni*

Con l'attuale legge le contestazioni tra Cassa e assicurato sono giudicate dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, seguendo le norme del Codice di procedura civile.

E' bene rilevare che dall'applicazione della legge Cassa pensioni non possono sorgere, per la natura stessa della legge, contestazioni di diritto civile. Il rinvio al Codice di procedura civile, inserito nella legge odierna, quando già era stata adottata la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (6 aprile 1961), rappresenta un errore trascinoso per anni dovuto anche alla terminologia del tutto impropria dei precedenti testi unici. L'applicazione rigorosa del Codice di procedura civile, oltre a non prevedere il principio indagatorio, conduce a lungaggini e soprattutto a complicazioni incompatibili con il diritto degli assicurati ad interporre personalmente ricorso.

*Art. 59 - segreto d'ufficio*

Anche le norme concernenti il segreto d'ufficio sono state generalizzate e armonizzate con quelle delle leggi AVS/AI.

Secondo questi principi l'assicurato deve ad esempio, in caso di domanda di pensionamento per invalidità, liberare esplicitamente i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti dei medici di fiducia della Cassa o nei confronti della Commissione amministrativa, per permettere di ottenere le informazioni necessarie alla valutazione del caso.

## IV. POSTULATI

a) *Investimento dei fondi della Cassa pensioni e concessione di mutui ipotecari*

Mozione 27 maggio 1963 on. Tognini

Mozione 11 ottobre 1971 on. Bizzozero, on. Fontana, on. Rossi-Bertoni

Mozione 17 ottobre 1966 on. Monetti e iniziativa parlamentare 25 marzo 1975 on. Monetti e on. Cavagna

Rivendicazioni del Fronte Unico dei dipendenti.

1. *Introduzione*

Durante la preparazione del progetto di legge è stato riservato ampio spazio alla discussione sull'impiego del patrimonio della Cassa. Il risultato, solo apparentemente sorprendente, è stato quello di constatare che il deposito dei fondi presso la Cassa cantonale è il sistema che garantisce meglio il patrimonio da-

gli effetti dell'inflazione, pur non comportando nessun rischio e non minacciando la bontà della Cassa.

Il reddito di questo « investimento » è praticamente sempre stato superiore a quello dei normali investimenti delle Casse di previdenza. Ricordiamo che la nostra Cassa ha potuto permettersi non solo di adeguare le rendite all'evoluzione del costo della vita ma anche di concedere la 13.ma mensilità. Bisogna ancora dire che il versamento dell'indennità di rincaro da parte dello Stato è in pratica una controprestazione per il prestito in conto corrente: l'importanza di questa indennità rispetto al totale delle rendite base aumenterà sempre di più, tendendo al rapporto 1 : 1. Una cassa di previdenza deve però talvolta staccarsi dalla fredda calcolazione finanziaria e dal principio di equilibrio fra i bisogni di un reddito più elevato possibile e un rischio di investimento ragionevole. Se necessario deve rinunciare al massimo profitto per favorire fini sociali secondari, soprattutto a favore degli affiliati.

E' questo il pensiero che sta alla base di molte rivendicazioni, e soprattutto la richiesta di concessione di mutui ipotecari.

Bisogna però qui tener conto dell'esigenza di non creare tra gli assicurati una categoria di privilegiati, e ciò sarebbe il caso se la Cassa pensioni concedesse troppi prestiti a condizioni vantaggiose ad una parte (minima) degli assicurati.

Altro punto da osservare è la compatibilità della politica di investimento con eventuali prescrizioni dell'Autorità di sorveglianza in materia di gestione di patrimonio e della legge sulla previdenza professionale.

Per tutti questi motivi la Commissione amministrativa ha deciso di non modificare per ora la linea scelta in materia di investimenti di patrimonio. Tuttavia nessuna possibilità d'investimento è preclusa dalla legge sulla Cassa pensioni e si sta già esaminando ogni possibilità di investimento sociale almeno di parte del patrimonio della Cassa.

## 2. *Parere dei periti della Cassa*

**Domanda:** giustificate l'utilizzazione di una parte del patrimonio per la costruzione di alloggi economici, di prestiti a cooperative di assicurati per costruzioni di abitazioni economiche? Qual'è il reddito ricavabile?

**Risposta:** in base ad una stima delle strutture del patrimonio delle Casse pubbliche avvenuta nel 1973, pubblicata nel maggio 1975 dall'Ufficio federale di statistica, queste Casse avevano investito in immobili e terreni meno del 9% del loro patrimonio. E' probabile che una parte di questi immobili siano impiegati a scopi sociali, ad affitto moderato il cui reddito dei capitali investiti non sia stata la preoccupazione prima.

Se la Commissione amministrativa della Cassa pensa di non potersi sottrarre ad un « obbligo morale » di costruire alloggi sociali, dovrebbe allora fissare un massimo per tali impieghi espresso in % del patrimonio.

Le Casse private hanno impiegato, alla medesima epoca, circa il 25 % del loro patrimonio in immobili. Il principio commerciale e il desiderio di proteggere il patrimonio della Cassa contro gli effetti della diminuzione del potere d'acquisto ha spinto queste Casse ad investimenti immobiliari. Il normale reddito del capitale netto investito deve corrispondere al tasso medio d'ipoteca di I rango. Questo reddito sarebbe realizzabile per le costruzioni che voi prevedete ?

Se questo obiettivo non è realizzabile la Cassa avrebbe più vantaggi, invece di facilitare la costruzione di questi immobili, ad assegnare dei prestiti che garantiscano un certo reddito senza correre i rischi del proprietario d'immobili (rischio politico, troppi alloggi vuoti, probabilità di non realizzare plus valori nella vendita degli immobili causa l'assenza di una motivazione finanziaria nella scelta dell'investimento immobiliare).

**Domanda:** giustificate l'assegnazione di prestiti agli assicurati per la costruzione di abitazioni monofamiliari ? in che misura ?

**Risposta:** se tali prestiti hanno delle condizioni di favore (limite del prestito, livello di garanzia, interessi, ammortamento) create negli assicurati un gruppo di privilegiati. E' competenza della Commissione amministrativa giudicare se questa situazione è accettabile. Essa esiste in certe Casse private. L'ipoteca è sempre stata una forma d'impiego classica delle Casse pensioni. Rappresenta nel 1973 il 10 % per le Casse pubbliche e il 16 % per quelle private.

E' bensì vero che oggi, dal lato sicurezza e reddito, l'obbligazione è un sistema d'impiego molto più attraente che l'ipoteca. Essa non è altro che un impiego a lungo termine, in pratica non negoziabile, con tasso d'interesse variabile.

Nella misura in cui decidete l'assegnazione di prestiti agli assicurati a condizioni normali o di favore, vi consigliamo di fissare un limite percentuale ragionevole del patrimonio e vigilare la concessione di mutui che oltrepassano le reali possibilità finanziarie del proprietario (pagamento interessi o ammortamenti, spese di manutenzione).

- b) *Mozione 3 novembre 1965 on. Rossi-Bertoni, on. Jelmini, on. Nessi e on. Ruggia relativa all'abolizione dell'art. 75 e all'aiuto ai parenti bisognosi di pensionati deceduti.*

Gli articoli 49 e 75 dell'attuale legge sulla Cassa pensioni sono stati abrogati con la nuova legge. Le motivazioni sono espresse nel capitolo II « Abrogazioni principali della nuova legge ».

- c) *Iniziativa parlamentare 17 giugno 1974 dell'on. Lurati e confermatari concernente la modifica dell'art. 9.*

L'art. 9 dell'attuale legge sulla Cassa ha subito una radicale modifica in relazione ai principi di libero passaggio. Le motivazioni sono quelle espresse all'art. 7 del capitolo III « principali innovazioni rispetto alla legge attuale ».

- d) *Mozione 17 ottobre 1966 on. Monetti e iniziativa 24 marzo 1975 on. Monetti e on. Cavagna.*

La mozione 1966 e l'iniziativa 1975 trattano principalmente:

1. Il ridimensionamento dei contributi (vedi osservazioni contenute nella perizia tecnica della PRASA).
2. Impiego dei capitali, stabilizzazione del patrimonio e tasso di interesse (vedi investimento dei fondi della Cassa e concessione di mutui ipotecari).
3. *Sistema di gestione della Cassa:*

#### 3.1. *Bilancio tecnico*

Il bilancio tecnico al 31 dicembre 1974, calcolato su basi EVK 70, tasso 4 %, lascia apparire un eccedente di attivo di Fr. 41,8 milioni circa. Come già indicato nella perizia PRASA del luglio 1975 questo eccedente rappresenta il 19,3 % della riserva matematica. Al 31 dicembre 1971, l'eccedente di attivo calcolato con le medesime basi tecniche era del 18,7 % della riserva matematica. Quindi durante gli ultimi 3 anni le risorse della Cassa hanno permesso di mantenere la stessa situazione finanziaria, senza migliorarla, nonostante un forte ringiovanimento dell'effettivo degli assicurati in attività.

Si fa rilevare che l'eccedenza attiva risulta dal modo di calcolare le riserve matematiche a Cassa aperta; ossia prevedendo la perennità della Cassa pensioni e supponendo che l'effettivo degli assicurati in attività non sarà ridotto nel futuro. Infatti, secondo il sistema finanziario adottato dal Dottor Saxer, ripreso dalla PRASA, la Cassa pensioni non costituisce riserva matematica prima dell'età di 35 anni, ma anticipa gli utili che procureranno i premi degli assicurati con meno di 35 anni di età. In altri termini questa riserva matematica è negativa in quanto l'attuale valore delle prestazioni garantite è inferiore al valore attuale dei premi che saranno conteggiati nel futuro.

Se il bilancio tecnico fosse calcolato a Cassa chiusa (Casse

pensioni private che riservano una parte dei contributi per il finanziamento di futuri aumenti dello stipendio assicurato = contributi capitalizzati 9,3 % + rischio 0,7 % + aumento dello stipendio 6 %), la riserva matematica ammonterebbe a Fr. 342.337.000,—. L'aumento relativo alla riserva indicata nella perizia PRASA sarebbe di franchi 125.313.000,—, l'eccedente attivo di Fr. 41.800.000,— diventerebbe un eccedente passivo di Fr. 83.512.000,—.

Questo dimostra che il grado di capitalizzazione usato dalla nostra Cassa pensioni è molto basso in confronto a quello generalmente utilizzato nell'industria e nel commercio svizzero. Attualmente il sistema della capitalizzazione a Cassa aperta corrisponde al

- 40 % della capitalizzazione integrale per gli assicurati in attività;
- 100 % della capitalizzazione integrale per i pensionati.

Le indennità di rincaro sono finanziate al sistema della ripartizione pura. Tenendo conto delle eventuali esigenze del futuro II pilastro obbligatorio, dei problemi del libero passaggio, dell'effettivo degli assicurati in attività, che si può definire molto giovane, non possiamo considerare una capitalizzazione inferiore a quella attuale che riporterebbe oneri consistenti alle future generazioni degli assicurati. Notiamo che nelle Casse pensioni dell'Amministrazione ove l'età media è superiore a 40 anni, il contributo necessario per assicurare rendite pari a quelle pagate dalla nostra Cassa supera spesso il 24 % dello stipendio assicurato.

### 3.2. *Tasso tecnico*

Il tasso tecnico del 4 % utilizzato per calcolare l'importo della riserva matematica è quello usato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per stabilire il piano di finanziamento del futuro II pilastro obbligatorio; attualmente viene usato dalla maggior parte delle Casse pensioni svizzere (tanto in quelle private che in quelle di diritto pubblico). Il tasso tecnico ha la sua grande importanza per le disposizioni concernenti il libero passaggio.

A nostro avviso, non vale la pena per il momento di usare un tasso tecnico superiore al 4 %, visto che il reddito attuale dei capitali della Cassa sorpassa di poco il 4 %.

Visto il basso grado di capitalizzazione per gli assicurati in attività, il tasso tecnico assume un ruolo di secondaria importanza per la nostra Cassa, a differenza di quelle che praticano la capitalizzazione integrale.

### 4. Collocamento a nuovo delle rendite (vedi lettera e) di questo capitolo).

Tutti gli altri punti particolari toccati dalla mozione e dall'iniziativa trovano una risposta nel presente messaggio.

e) *Rivalutazione delle rendite*

Mozione 28 maggio 1973 on. D. Paltenghi-Gardosi e confirmatari  
All'inizio di questo messaggio abbiamo rilevato l'opportunità di migliorare la prestazione di talune categorie di pensionati invece di diminuire in modo effimero il contributo base.

Tenendo conto della consistenza annua (circa 1,5 milioni di franchi) e del costo tecnico (Fr. 15.110.140,—) della tredicesima mensilità, abbiamo analizzato con alcuni casi concreti, quali categorie di pensionati hanno subito una forte svalutazione delle proprie pensioni se confrontate con quelle dei nuovi beneficiari.

La rivalutazione reale degli stipendi, la riclassificazione della funzione di molte categorie di dipendenti e l'assegnazione della indennità di rincaro calcolata sulla pensione base con stabilizzazioni a scadenze irregolari prima del 1968, sono le principali ragioni che hanno determinato la forte svalutazione principalmente delle « vecchie rendite ».

Con la rivalutazione che proponiamo la pensione dei vecchi beneficiari aumenta in modo consistente per poi diminuire in modo proporzionale secondo l'inizio del diritto alla pensione:

pensionati sino al	1 gennaio 1955	= 35 %
pensionati dal	1 gennaio 1955 al 1 luglio 1962	= 12 %
pensionati dal	2 luglio 1962 al 1 settembre 1964	= 8 %

Il costo tecnico calcolato dai periti per questa rivalutazione ammonta a Fr. 9.514.265,—:

	Senza minimo	Suppl. per minimi Fr. 900,—, 600,—, Fr. 160,—, 120,—	Aumento delle pensioni
Pensionati uomini	1.439.348,—	18.944,—	204.717,—
donne	896.699,—	4.566,—	164.010,—
Invalidi uomini	352.111,—	26.333,—	142.598,—
donne	1.355.993,—	20.351,—	212.972,—
Vedove	4.941.447,—	40.986,—	641.179,—
Orfani	16.881,—	4.510,—	5.882,—
Figli	779,—	22.741,—	337,—
Parenti	370.747,—	1.829,—	29.584,—
<b>Totale</b>	<b>9.374.005,—</b>	<b>140.260,—</b>	<b>1.401.279,—</b>

Gli esempi in allegato 1 riprendono alcuni casi proposti dalla mozione 28 maggio 1973.

## V. PERIZIA TECNICA

(concernente la situazione finanziaria della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino al 31 dicembre 1974)

## 1. *Basi della perizia*

### a) *Generalità*

La presente perizia è conforme alle direttive emesse dalla « *Chambre des actuares-conseils* » il 22 settembre 1970.

### b) *Basi tecniche*

Il bilancio tecnico è stabilito secondo il sistema della « *capitalizzazione* » sulle basi tecniche EVK 70,4 % già utilizzate per l'ultimo bilancio al 31 dicembre 1971, questo per diversi motivi:

- è sempre interessante, per ragioni di analisi di evoluzione, stabilire due bilanci successivi con le stesse basi tecniche;
- la mortalità e l'invalidità secondo EVK sono sorte da osservazioni fatte sul personale della Confederazione che esercita un'attività simile a quella degli assicurati di una Cassa pensioni di Stato;
- il tasso tecnico del 4 % si giustifica dal ricavo dei capitali praticato dalla vostra Cassa: 3,5 % per 140 milioni e 5 % sull'eccedenza. La maggior parte delle Casse pensioni autonome della Svizzera usano questo tasso impiegato anche dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per i calcoli in vista del futuro II pilastro obbligatorio.

Le basi EVK che adoperiamo sono leggermente diverse da quelle pubblicate di fatto

- per gli invalidi con meno di 65 anni di età la mortalità è identica a quella degli assicurati in attività;
- per le vedove la mortalità è identica a quella delle donne in attività o pensionate; inoltre si è fatto astrazione della probabilità di nuove nozze.

L'assicurazione orfani, figli d'invalidi e parenti bisognosi, così come la liberazione dal pagamento dei premi in caso d'invalidità, è finanziata in « *risque pur* » vale a dire che non è costituita la riserva matematica fintanto che la pensione non è servita.

### c) *Basi regolamentari*

Il bilancio tecnico è calcolato secondo le prestazioni e i contributi della legge in vigore al 31 dicembre 1974.

Le situazioni individuali sono quelle che figurano sulle schede perforate trasmesse il 3 marzo e il 3 aprile 1975.

L'importo del coordinamento AVS è del 7 % dello stipendio annuo più Fr. 3.600,—. E' ben inteso che questo coordinamento verrà adattato all'evoluzione delle prestazioni AVS con il prossimo adeguamento degli stipendi assicurati alla Cassa pensioni. Proponiamo di portare il coordinamento a Fr. 8.000,— per tutti gli assicurati; l'aumento di questo importo non deve provocare una diminuzione dell'ultimo stipendio assicurato.

Il contributo mensile di Fr. 8,— (a carico del datore di lavoro) è impiegato direttamente al finanziamento dei supplementi

fissi a carattere temporaneo. Non figurano a bilancio nè il contributo fisso nè i supplementi fissi temporanei.

d) *Dati contabili*

I dati contabili sono quelli che figurano nel rapporto d'esercizio 1974 con le conclusioni della Commissione di revisione in data 29 gennaio 1975 e pubblicati a rendiconto 1974.

2. *Statistica*

Gli elementi statistici concernenti la perizia al 31 dicembre 1974 figurano nell'allegato IV.

Dal 31 dicembre 1968 l'evoluzione del numero degli assicurati e aventi diritto a pensione è stata la seguente:

	<i>Assicurati</i>			<i>Pensionati</i>
	<i>uomini</i>	<i>donne</i>	<i>totale</i>	
31.12.68	2.532	1.060	3.592	1.203
31.12.71	2.908	1.200	4.108	1.375
31.12.74	3.214	1.318	4.532	1.451

L'età media degli assicurati attivi ha avuto la seguente evoluzione:

	<i>Età media</i>		<i>Età media all'affiliazione</i>	
	<i>uomini</i>	<i>donne</i>	<i>uomini</i>	<i>donne</i>
31.12.68	39 anni	31 anni	26 anni	23 anni
31.12.71	38 anni	30 anni	25 anni	23 anni
31.12.74	36 anni	29 anni	25 anni	23 anni

Lo stipendio assicurato medio ha avuto la seguente evoluzione:

	<i>Stipendio assicurato medio</i>		<i>Aumento per il periodo precedente di 3 anni</i>	
	<i>uomini</i>	<i>donne</i>	<i>uomini</i>	<i>donne</i>
31.12.68	17.603	14.264	16,4 %	10,1 %
31.12.71	23.057	18.912	31,0 %	32,6 %
31.12.74	31.004	25.720	34,5 %	36,0 %

3. *Situazione finanziaria*

Il bilancio tecnico al 31 dicembre 1974 si presenta come segue:  
Patrimonio della Cassa al 31 dicembre 1974

— conto corrente dello Stato	271.474.440,60	
— credito per prestiti	19.007,—	271.493.447,60
Riserva dell'Assicurazione risparmio		— 12.668.137,60
Riserva matematica della Cassa pensioni secondo EVK 4 %		
— pensionati	— 133.685.871,—	
— assicurati attivi	— 83.338.220,—	— 217.024.091,—
Eccedenza attiva al 31 dicembre 1974		41.801.219,—

I particolari della riserva matematica figurano nell'allegato V. a. I contributi utilizzati per il calcolo della riserva matematica sono quelli ordinari del 16 % dello stipendio assicurato.

A titolo indicativo gli allegati V. b e V. c indicano la riserva matematica calcolata in basi PRASA 68 4 % e 4,5 %. Potete constatare che la differenza delle tavole di mortalità non ha quasi incidenza sull'importo della riserva matematica; l'aumento del tasso tecnico del 0,5 % ha invece un effetto considerevole poiché la liberazione di riserva che ne risulta è di circa 40 milioni di franchi. Ricordiamo che l'ultimo bilancio tecnico al 31 dicembre 1971 lasciava apparire

- un eccedente passivo di Fr. 4.355.000,— con le basi tecniche EVK 70 3,5 %;
- un eccedente attivo di Fr. 29.671.000,— con le basi tecniche EVK 70 4 %.

Così, comparando i risultati secondo le basi EVK 70 4 % si vede che l'eccedenza attiva rappresenta al 31 dicembre 1971 il 18,7 % della riserva matematica di Fr. 158.994.000,— mentre oggi rappresenta il 19,3 % della riserva matematica di Fr. 217.024.091,—. Questa stabilità è dovuta al fatto che l'incidenza finanziaria determinata dai forti aumenti dello stipendio assicurato (più di 1/3 in tre anni) è stata compensata dal ringiovanimento degli assicurati (circa due anni nello spazio di 3 anni).

Giacchè la Cassa pensioni è un istituto di diritto pubblico, che non deve temere grosse riduzioni d'effettivo, le riserve negative degli assicurati che non hanno compiuto i 35 anni non sono state annullate. Ciò significa che il bilancio tecnico presuppone la continuità della Cassa pensioni. Le riserve non sono calcolate nella ipotesi di uno scioglimento della Cassa.

#### 4. Contributi futuri

Se desiderate ridurre il contributo totale dal 16 al 15 % dello stipendio assicurato l'aumento della riserva matematica sarebbe di Fr. 20.885.576,— (valore al 31 dicembre 1974), con una diminuzione pari dell'eccedenza attiva.

Non possiamo consigliare di diminuire il tasso di contribuzione alla Cassa pensioni per diversi motivi:

- l'età media degli assicurati attivi è attualmente molto bassa e

non v'è d'aspettarsi una diminuzione uguale a quella degli ultimi anni che facilitava il finanziamento degli aumenti di stipendio assicurato;

- la struttura dell'età effettiva degli assicurati (vedi grafico in allegato VI) si allontana considerevolmente dalla struttura dell'età del popolo svizzero. Occorre, a nostro avviso, aspettarsi un certo invecchiamento dell'effettivo degli assicurati attivi con tutte le conseguenze finanziarie;
- rispetto all'effettivo attuale degli assicurati in attività, un aumento dell'età media di un anno corrisponde ad un aumento del contributo annuo del 0,9 % dello stipendio assicurato o ad un aumento della riserva matematica di circa 18 milioni di franchi;
- una riduzione dei contributi ha effetto a lunga scadenza perchè il contributo non viene percepito solo sugli stipendi assicurati ma anche sugli aumenti futuri di stipendio assicurato;
- il problema del finanziamento alla Cassa deve trovare una soluzione a lungo termine. Non possiamo essere favorevoli oggi ad una riduzione del contributo ordinario per poi, entro 3/4 anni, proporre un premio uguale o superiore a quello attuale;
- l'adeguamento delle prestazioni all'evoluzione dei salari non è solamente finanziata dai contributi ma anche:
  - dal movimento dei membri assicurati (dimissioni e nuove assunzioni) che diminuirà visto il progredire del principio di libero passaggio;
  - dai benefici sul reddito dei capitali nella misura in cui essi sono utilizzati per rivalorizzare le rendite della Cassa.

Ricordiamo che il contributo dell'8 % a carico dell'assicurato e dell'8 % a carico del datore di lavoro viene applicato allo stipendio assicurato che, visto il coordinamento con l'AVS, risulta inferiore allo stipendio annuo. Per esempio per uno stipendio annuo di Fr. 32.000,— e qualora il coordinamento AVS fosse stabilito in Fr. 8.000,—, lo stipendio assicurato ammonta a Fr. 24.000,—; l'8 % che corrisponde a Fr. 1.920,— è uguale al 6 % di Fr. 32.000,—.

##### 5. Conclusioni

La situazione finanziaria della Cassa pensioni è ottima. Il supplemento attivo di oltre 41 milioni di franchi autorizza il finanziamento d'importanti miglioramenti delle prestazioni assicurative. Non sarebbe opportuno, a nostro parere, ridurre i contributi vista l'attuale struttura d'età degli assicurati in attività; sarebbe preferibile che la Cassa pensioni conceda dei miglioramenti che utilizzano la totalità dell'eccedenza attiva (anche miglioramenti che mettono temporaneamente la Cassa in disavanzo tecnico).

L'equilibrio finanziario della Cassa basato sui contributi è più importante dell'equilibrio finanziario che appare dal bilancio tecnico.

## VI. CONSIDERAZIONI FINALI

Abbiamo già accennato che con la presente riforma la nostra Cassa pensioni si situa fra le migliori Casse svizzere di diritto pubblico, tenendo conto dell'onere che ne deriva agli assicurati. In effetti:

- tutti i dipendenti dello Stato con un'attività di almeno 2/3 dell'orario normale sono assicurati alla Cassa. L'Assicurazione risparmio è soppressa;
- è stato raggiunto lo scopo di pagare delle pensioni che, cumulate con quelle dell'AVS (rendita semplice), raggiungono l'80 % dell'ultimo stipendio (con 30 anni di assicurazione) applicando una deduzione di coordinamento di Fr. 8.000,— nel 1975;
- la percentuale di rendita è proporzionale alla durata dell'assicurazione ciò che permette di sopprimere la tassa di ammissione e offrire la possibilità all'assicurato di acquistare anni di assicurazione;
- la gamma degli eventi coperti dalla Cassa è completa; la Cassa assicura la copertura in caso di vecchiaia, invalidità e decesso (vedova e orfani), le pensioni in caso di decesso e d'invalidità sono garantite già all'inizio del rapporto di assicurazione senza periodo di attesa; l'ammontare è subito consistente;
- le pensioni pagate sono indicizzate all'evoluzione dei prezzi al consumo. Il carovita è a carico dello Stato che, quale contropartita, beneficia dell'investimento dei capitali della Cassa a un tasso d'interesse relativamente basso;
- il finanziamento delle prestazioni pagate dalla Cassa è garantito da un premio assicurativo ragionevole (8 % + 8 % = 16 % dello stipendio assicurato) grazie all'età media bassa degli assicurati (al 1. gennaio 1975 = 35 anni) e all'eccellente equilibrio finanziario della Cassa;
- gli assicurati non devono pagare dei contributi straordinari in caso di aumento del loro stipendio assicurato.

Tutte le proposte contenute nell'allegato disegno di legge vengono formulate con il completo accordo delle Associazioni del personale. Le ripercussioni finanziarie per la Cassa son riassunte come segue:

*onere annuo totale*

— tredicesima mensilità di pensione	Fr. 1.600.000,—
— rivalutazione delle rendite	Fr. 1.400.000,—
— aumento scala delle rendite (1 % dei salari assicurati)	Fr. 170.000,—
— soppressione tassa di ammissione (valore medio)	Fr. 700.000,—
— abbassamento del limite di pensionamento obbligatorio per le donne a 62 anni di età	Fr. 400.000,—
— collocamento a riposo anticipato	Fr. 3.000.000,—
	Fr. 7.270.000,—

*entrata annua totale*

— aumento interesse sui depositi in conto corrente Fr. 2.100.000,—

onere supplementare effettivo Fr. 5.170.000,—

Le ripercussioni finanziarie per lo Stato sono:

— aumento interesse sui depositi in conto corrente Fr. 2.100.000,—

— collocamento a riposo anticipato Fr. 2.000.000,—

onere supplementare effettivo Fr. 4.100.000,—

Con questa riforma totale della legge è importante seguire attentamente l'evoluzione della situazione finanziaria della Cassa perchè la stessa resti soddisfacente, a tutto vantaggio degli assicurati e quale sicura premessa per poter perfezionare sempre più le sue prestazioni.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

*A. Righetti*

p. o. Il Cancelliere:

*A. Crivelli*

## Allegato I


<i>Categoria</i>	<i>Inizio pens.</i>	<i>Pens. 31.12.75 * Pens. 1.01.76</i>	<i>Art. 61 cpv. 7 rival.</i>	<i>Inizio pens. 1.01.75</i>	<i>% ** vecchia nuova rend.</i>
Cantoniere stradale	1.06.59	10.400,—	12 %	13.401,—	28,8 %
		11.648,—		13.401,—	15,0 %
	1.10.61	10.742,—	12 %	13.401,—	24,75 %
		12.031,—		13.401,—	11,39 %
1.01.63	10.688,—	8 %	12.508,—	17,0 %	
	11.543,—		12.508,—	8,3 %	
Guardiano Penitenziario	1.05.64	12.526,—	8 %	14.997,—	19,7 %
		13.528,—		14.997,—	10,8 %
Sottospettore forestale	1.01.47	10.466,—	35 %	16.665,—	59,2 %
		14.129,—		16.665,—	17,9 %
Operaio qualificato	1.05.64	11.921,—	8 %	14.997,—	25,8 %
		12.875,—		14.997,—	16,4 %
Impiegato amministrativo (segr. agg.)	1.01.63	16.004,—	8 %	18.696,—	16,8 %
		17.284,—		18.696,—	8,1 %
Impiegati amministrativi superiori (capi-ufficio)	1.01.64	22.497,—	8 %	25.225,—	12,12 %
		24.297,—		25.225,—	3,8 %
Funzionario Pubblica sicurezza	1.08.56	15.494,—	12 %	21.090,—	36,1 %
		17.353,—		21.090,—	21,5 %

## Allegato I

<i>Categoria</i>	<i>Inizio pens.</i>	<i>Pens. 31.12.75 * Pens. 1.01.76</i>	<i>Art. 61 cpv. 7 rival.</i>	<i>Inizio pens. 1.01.75</i>	<i>% ** vecchia nuova rend.</i>
Docenti elem.	1.09.51	11.216,—	35 %	20.583,—	83,5 %
		15.142,—		20.583,—	35,9 %
	1.09.55	14.632,—	12 %	20.583,—	40,6 %
		16.387,—		20.583,—	25,6 %
1.09.56	15.775,—	12 %	20.583,—	30,5 %	
	17.668,—		20.583,—	16,4 %	
Docenti di sesso femminile — riduz. salari —	1.10.49	10.972,—	35 %	20.583,—	87,59 %
		14.812,—		20.583,—	38,96 %
	1.09.64	15.397,—	8 %	20.583,—	33,6 %
		16.629,—		20.583,—	23,7 %
	1.09.68	17.783,—	—	20.583,—	15,7 %
1.01.73	20.115,—	—	20.583,—	2,3 %	
Docenti scuola maggiore	1.10.51	11.721,—	35 %	23.412,—	99,7 %
		15.823,—		23.412,—	47,9 %
	1.09.59	17.175,—	12 %	23.412,—	36,3 %
		19.236,—		23.412,—	21,7 %
1.09.64	18.657,—	8 %	23.412,—	25,5 %	
	20.150,—		23.412,—	16,1 %	
Docenti ginnasio	1.09.57	16.488,—	12 %	24.790,—	50,3 %
		18.467,—		24.790,—	34,2 %
	1.09.58	17.537,—	12 %	24.790,—	41,3 %
		19.641,—		24.790,—	26,2 %
1.09.63	21.574,—	8 %	24.790,—	14,9 %	
	23.300,—		24.790,—	6,4 %	
Docenti scuole superiori	1.09.52	17.066,—	35 %	31.536,—	84,8 %
		23.039,—		31.536,—	36,8 %
	1.09.64	24.102,—	8 %	31.536,—	30,8 %
		26.030,—		31.536,—	21,1 %


PENSIONE DI VECCHIAIA E DI INVALIDITA

ALL. II



RAFFRONTO NUOVA/VECCHIA SCALA RENDITA INVALIDITA

ALL. III



(1) VECCHIA SCALA  
(2) NUOVA SCALA

		Casi	Età media	Età media d'affi- liazione	Stipendi assicurati	Pensione di vecchiaia	Pensione di invalidità	Pensione di vedova	Pensioni di orfani figli parenti	Supple- menti fissi
<i>Aventi diritto a pensioni</i>										
— pensionati	uomini	278	72	—	—	3.441.236	—	2.294.347	—	45.600
	donne	138	74	—	—	1.257.535	—	—	—	1.200
— invalidi	uomini	291	64	—	—	—	3.350.558	2.233.893	—	116.240
	donne	137	70	—	—	—	861.317	—	—	—
— vedove		442	68	—	—	—	—	2.431.626	—	—
— orfani		59	14,5	—	—	—	—	—	146.628	—
— figli		94	16	—	—	—	—	—	117.057	—
— parenti		12	59	—	—	—	—	—	20.488	—
Totale		1.451			—	4.698.771	4.211.875	6.959.866	284.173	163.040
<i>Attivi</i>										
— uomini		3.214	36	25,2	99.646.594	59.704.500	—	39.860.005	—	—
	— donne	1.318	29	22,5	33.898.435	20.298.473	—	—	—	—
Totale		4.532	34	24,4	133.545.029	80.002.973	—	39.860.005	—	—
Totale generale		5.983			133.545.029	84.701.744	4.211.875	46.819.871	284.173	163.040

## Calcolo della riserva matematica secondo basi tecniche EVK 70 4 % (basi attuali della Cassa)

Valore attuale delle prestazioni					Valore attuale dei contributi	Riserva matematica	
Pensione di vecchiaia	Pensione di invalidità	Pensione di vedova	Pensioni d'orfano, figli, parenti	Totale			
<i>Aventi diritto a pensioni</i>							
— pensionati uomini	29.264.211	—	7.508.076	—	36.772.287	—	36.772.287
— pensionati donne	11.128.489	—	—	—	11.128.489	—	11.128.489
— invalidi uomini	—	36.238.762	8.312.289	—	44.551.051	—	44.551.051
— invalidi donne	—	9.475.566	—	—	9.475.566	—	9.475.566
— vedove	—	—	28.642.037	—	28.642.037	—	28.642.037
— orfani	—	—	—	614.577	614.577	—	614.577
— figli	—	—	—	437.450	437.450	—	437.450
— parenti	—	—	—	288.302	288.302	—	288.302
Supplementi fissi	—	—	—	—	1.776.112	—	1.776.112
Totale	40.392.700	45.714.328	44.462.402	1.340.329	133.685.871	—	133.685.871
<i>Attivi</i>							
— uomini	199.032.328	27.922.080	98.181.920	—	325.136.328	— 229.769.372	95.366.956
— donne	65.270.698	12.480.507	—	—	77.751.205	— 89.779.941	— 12.028.736
Totale	264.303.026	40.402.587	98.181.920	—	402.887.205	— 319.549.313	83.338.220
Totale generale	304.695.726	86.116.915	142.644.322	1.340.329	536.573.404	— 319.549.313	217.024.091




## Calcolo della riserva matematica secondo basi tecniche PRASA 68 4,5 % (a titolo indicativo)

		Valore attuale delle prestazioni				Valore attuale dei contributi	Riserva matematica
		Pensione di vecchiaia	Pensione di invalidità	Pensione di vedova	Pensioni d'orfano, figli, parenti		
<i>Aventi diritto a pensioni</i>							
— pensionati	uomini	29.958.292	—	6.446.058	—	36.404.350	—
	donne	11.262.772	—	—	—	11.262.772	—
— invalidi	uomini	—	37.014.144	6.478.598	—	43.492.742	—
	donne	—	9.390.364	—	—	9.390.364	—
— vedove		—	—	28.164.973	—	28.164.973	—
— orfani		—	—	—	604.686	604.686	—
— figli		—	—	—	429.215	429.215	—
— parenti		—	—	—	280.611	280.611	—
Supplementi fissi		—	—	—	—	1.779.451	—
Totale		41.221.064	46.404.508	41.089.629	1.314.512	131.809.164	—
<i>Attivi</i>							
— uomini		191.553.869	20.295.526	73.265.838	—	285.115.233	— 217.185.673
— donne		58.156.081	3.901.061	—	—	62.057.142	— 84.862.949
Totale		249.709.950	24.196.587	73.265.838	—	347.172.375	— 302.048.622
Totale generale		290.931.014	70.601.095	114.355.467	1.314.512	478.981.539	— 302.048.622

STRUTTURA DELL' ETÀ DEGLI ASSICURATI AL 1.1.75

Paragonato alla struttura dell' età del popolo svizzero nel 1970, compresi gli stranieri. (lineetta rossa)



Non figurano in questa tabella :

- i pensionati di meno di 65 anni d'età nel numero di 14 uomini e 5 donne.
- gli invalidi di meno di 65 anni d'età nel numero di 156 uomini e 38 donne.
- le vedove nel numero di 442.

Disegno di

**LEGGE**  
sulla Cassa pensioni  
dei dipendenti dello Stato

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 10 giugno 1976 n. 2151 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

E' istituita una Cassa pensione avente lo scopo di assicurare una sufficiente previdenza ai propri membri per la vecchiaia e in caso di invalidità e ai loro superstiti in caso di morte.

**Scopo**

Art. 2

<sup>1</sup> La Cassa ha personalità di diritto pubblico, secondo le norme del Codice civile svizzero.

**Forma giuridica**

<sup>2</sup> E' esente da qualsiasi imposta, contributo o tassa cantonale, comunale o consortile.

<sup>3</sup> Ha la propria sede a Bellinzona, presso il Dipartimento cantonale delle finanze.

Art. 3

<sup>1</sup> Sono membri della Cassa:

**Composizione**

- a) gli assicurati assoggettati all'obbligo di appartenenza;
- b) i pensionati beneficiari di rendite.

<sup>2</sup> Per i Consiglieri di Stato e i magistrati valgono le norme delle leggi speciali.

Capo II

APPARTENENZA ALLA CASSA

Art. 4

<sup>1</sup> Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dipendenti dello Stato definiti all'art. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (abbreviata

**Ammissione**

in seguito LO) che nel corso dell'anno prestano la loro attività in modo continuo almeno nella misura di 2/3 dell'orario normalmente previsto e che conseguono un reddito annuo superiore alla quota di coordinamento stabilita dall'art. 10 della presente legge. E' riservato l'art. 10, cpv. 5.

<sup>2</sup> L'ammissione può essere estesa:

- a) ai docenti delle scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell'obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola;
- b) per convenzione, ai dipendenti di Comuni e di altri enti di diritto pubblico.

#### Art. 5

**Ammissione  
con riserva**

<sup>1</sup> L'ammissione può essere soggetta a una riserva medica.

<sup>2</sup> La riserva, della durata massima di 5 anni, vien posta per i dipendenti che al momento dell'ammissione presentano malattie che costituiscono un rischio per la Cassa.

<sup>3</sup> Su richiesta dell'assicurato la riserva medica può essere sciolta se non sussistono più i motivi per i quali fu stabilita.

<sup>4</sup> L'assicurato senza riserva che alla visita medica di ammissione ha intenzionalmente o per negligenza dissimulato una malattia o infermità, è trasferito con effetto retroattivo nella categoria degli assicurati con riserva.

#### Art. 6

**Uscita dalla  
Cassa :  
generalità**

L'assicurato cessa di far parte della Cassa in caso di scioglimento del rapporto d'impiego per:

- a) dimissioni
- b) licenziamento
- c) mancata conferma o soppressione dell'impiego.

#### Art. 7

**a) per dimissioni  
o licenzia-  
mento**

<sup>1</sup> In caso di scioglimento del rapporto d'impiego per dimissioni o licenziamento, all'assicurato è riconosciuta un'indennità di uscita. E' riservata la orma dell'art. 28 e, per i dimissionari, la norma dell'art. 11 della presente legge.

<sup>2</sup> L'indennità di uscita corrisponde alle quote e alle somme di acquisto versate dall'assicurato. Essa comprende inoltre, per ogni anno intero di pagamento dei contributi (senza anni riscattati) e dopo i primi 10 anni, un supplemento del 5 % calcolato sui contributi da lui versati, escluse le somme di riscatto.

<sup>3</sup> La Cassa soddisfa le pretese dell'assicurato costituendo in favore di quest'ultimo un credito per prestazioni

future verso l'istituzione di previdenza di un altro datore di lavoro, verso un istituto sottoposto a vigilanza assicurativa o presso la Banca dello Stato. Il credito costituito alla Banca è soddisfatto al verificarsi di un evento assicurato dalla Cassa.

<sup>4</sup> L'indennità di uscita è pagata o trasferita ad un terzo solamente se è appurato che non sarà rivendicato alcun diritto a prestazioni della Cassa e che serve a coprire eventuali rischi assicurativi presso il nuovo datore di lavoro.

<sup>5</sup> L'indennità di uscita può essere pagata al dipendente solo se:

- a) l'assicurazione alla Cassa pensioni è inferiore a 10 anni o l'età dell'assicurato al momento dello scioglimento del rapporto d'impiego è inferiore a 35 anni;
- b) l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera.

<sup>6</sup> La Commissione amministrativa può stipulare convenzioni speciali con istituti di previdenza mediante le quali la Cassa si impegna, in caso di uscita di un assicurato, a trasferire all'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro la riserva matematica costituita a favore dell'assicurato.

#### Art. 8

<sup>1</sup> In caso di scioglimento del rapporto d'impiego per mancata conferma o soppressione dell'impiego prima del compimento del 15.mo anno di contribuzione (senza anni riscattati) l'assicurato riceve un'indennità di uscita.

**b) per mancata conferma o soppressione dell'impiego**

<sup>2</sup> Se lo scioglimento del rapporto d'impiego avviene prima del compimento del quinto anno di contribuzione l'assicurato riceve il doppio dei contributi da lui versati più le somme d'acquisto. Sulla somma globale è assegnato un supplemento unico del 5 %.

<sup>3</sup> Dopo 5 anni compiuti di contribuzione (senza anni riscattati) l'indennità è pari al 100 % dello stipendio assicurato. Essa aumenta in seguito del 20 % dello stipendio assicurato per ogni anno completo di contribuzione. Inoltre l'assicurato riceve l'importo delle somme d'acquisto pagate più un supplemento unico del 5 %.

<sup>4</sup> L'indennità secondo il cpv. 3 aumenta del 20 % dello stipendio assicurato per ciascun figlio che in caso di decesso dell'assicurato avrebbe diritto ad una pensione di orfano, ritenuto un massimo del 100 % dello stipendio assicurato.

<sup>5</sup> Se l'impiegato fa parte della Cassa da almeno 15 anni (senza anni riscattati) ha diritto alle prestazioni previste dall'art. 25. Tali prestazioni sono a carico del datore di lavoro sino al momento in cui il beneficiario avrebbe avuto

diritto di percepirla in base all'art. 16 cpv. 2. Se il beneficiario muore prima di aver raggiunto il limite di età la pensione ai superstiti è a carico della Cassa.

<sup>6</sup> L'indennità di cui ai cpv. 2, 3 e 4 è pagabile il giorno dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego. Queste prestazioni sono a carico della Cassa fino a concorrenza dell'importo dell'indennità di uscita giusta l'art. 7 della presente legge. L'eccedenza è posta a carico del datore di lavoro.

<sup>7</sup> In caso di cessione di credito per future prestazioni verso l'istituzione di previdenza di un altro datore di lavoro secondo l'applicazione dell'art. 7, l'eventuale eccedenza è pagata all'assicurato.

#### Art. 9

##### Riammissione

Chi cessa per qualsiasi motivo di far parte della Cassa e più tardi vi rientra in virtù di questa legge è considerato come nuovo membro.

#### Art. 10

##### Stipendio assicurato

<sup>1</sup> Lo stipendio assicurato agli effetti della presente legge corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo fisso uguale ai 2/3 del massimo della rendita semplice dell'Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (abbreviata in seguito AVS).

<sup>2</sup> Per stipendio annuale si intende:

- a) lo stipendio base secondo la classificazione della funzione;
- b) eventuali indennità di rincaro;
- c) eventuali aumenti di stipendio previsti dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (abbreviata in seguito LS);
- d) eventuali supplementi di stipendio a carattere permanente previsti dalla LS.

<sup>3</sup> Lo stipendio massimo assicurato agli effetti della pensione è stabilito in base al massimo della classe speciale, secondo la LS.

<sup>4</sup> Lo stipendio assicurato e l'importo fisso sono ridotti solo in caso di diminuzione (non causata da malattia o infortunio) del grado di occupazione. Sono riservate le decisioni della Commissione amministrativa.

<sup>5</sup> La Commissione amministrativa fissa lo stipendio assicurato per i casi speciali.

#### Art. 11

##### Assicurati esterni

<sup>1</sup> L'impiegato dimissionario che ha superato i 30 anni di età e che fa parte della Cassa da almeno 10 anni (senza anni riscattati) ha il diritto di rimanervi iscritto quale

assicurato esterno qualunque sia la sua nuova occupazione, purchè questa non implichi maggiori rischi per la Cassa medesima.

<sup>2</sup> L'assicurato il cui stipendio è ridotto per effetto di un grado di occupazione inferiore a 2/3, per ragioni che non siano determinate da invalidità, può mantenere l'assicurazione alla Cassa nei limiti del cpv. 1.

<sup>3</sup> L'assicurato esterno paga i contributi totali previsti dall'art. 13, cpv. 1 e dall'art. 14, cpv. 1, lett. a) e b); il suo stipendio assicurato viene adeguato secondo l'evoluzione del rincaro. Egli matura il diritto a una pensione

- a) di vecchiaia secondo l'art. 22;
- b) d'invalidità secondo l'art. 25, cpv. 1;
- c) per figli minorenni secondo l'art. 25, cpv. 2 e 3;
- d) vedovile secondo l'art. 37;
- e) per orfani secondo l'art. 40.

<sup>4</sup> L'assicurato esterno può rinunciare al pagamento dei contributi; in questo caso resta assicurato sulla base della situazione acquisita al momento dello scioglimento del rapporto d'impiego.

<sup>5</sup> In caso di dimissioni date pendente un procedimento disciplinare, la Commissione amministrativa decide circa il diritto di rimanere iscritto alla Cassa.

### Capo III

#### PROVENTI DELLA CASSA

##### Art. 12

Sono proventi della Cassa:

- a) i contributi degli assicurati;
- b) i contributi del datore di lavoro;
- c) i redditi del patrimonio;
- d) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legati;
- e) l'importo delle multe disciplinari inflitte ai suoi membri.

**Proventi**

##### Art. 13

<sup>1</sup> L'assicurato versa alla Cassa un contributo annuo dell'8 % sul proprio stipendio assicurato.

<sup>2</sup> L'assicurato può riscattare anni di assicurazione se ne fa domanda alla Commissione amministrativa entro un anno dall'assunzione e se versa la riserva matematica necessaria stabilita dal perito.

<sup>3</sup> I contributi sono generalmente ripartiti in dodicesimi e vengono dedotti dallo stipendio.

**Contributi  
dell'assicurato**

<sup>4</sup> In caso di sospensione del pagamento dei premi per congedo senza stipendio secondo la LO l'assicurato può:

- a) pagare i premi personali e quelli del datore di lavoro, nel qual caso non si verifica interruzione del periodo di assicurazione;
- b) non pagare i premi, nel qual caso egli resta assicurato con la posizione acquisita all'inizio del congedo.

<sup>5</sup> All'assicurato il cui stipendio annuo viene ridotto per effetto di un grado di occupazione inferiore ai 2/3, per ragioni che non siano determinate da un'invalidità, è applicabile il cpv. 4 se ha meno di 30 anni di età e non fa parte della Cassa da almeno 10 anni (senza anni riscattati).

<sup>6</sup> In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi secondo i cpv. 4 e 5 il periodo d'appartenenza alla Cassa è ridotto tenendo conto dei contributi non corrisposti.

#### Art. 14

**Contributi del datore di lavoro**

<sup>1</sup> Per ogni assicurato il datore di lavoro versa alla Cassa:

- a) un contributo ordinario dell'8 % sullo stipendio annuo assicurato;
- b) un contributo mensile di Fr. 8,—;
- c) un contributo annuo stabilito dal perito a copertura degli aumenti individuali di stipendio per anzianità e promozione.

<sup>2</sup> I contributi per i docenti delle scuole comunali e delle scuole private iscritti secondo l'art. 4, cpv. 2, lett. a) sono a carico dello Stato nella misura del 50 %.

<sup>3</sup> Lo Stato non partecipa al pagamento dei contributi per gli assicurati alla Cassa secondo l'art. 4, cpv. 2, lett. b).

#### Capo IV

#### PRESTAZIONI DELLA CASSA

#### Art. 15

**1. Generalità  
Prestazioni**

Le prestazioni della Cassa sono:

- a) la pensione di vecchiaia
- b) le pensioni d'invalidità
- c) le pensioni alle vedove e agli orfani.

#### Art. 16

**Decorrenza della pensione**

<sup>1</sup> Tutte le pensioni decorrono dal mese per il quale lo stipendio o una precedente pensione non sono più corrisposte.

<sup>2</sup> La pensione di vecchiaia decorre dopo la fine del rapporto d'impiego per limite di età stabilito dalla L.O.

<sup>3</sup> Le pensioni d'invalidità decorrono dal mese successivo alla decisione della Commissione amministrativa o al versamento dell'ultimo stipendio, se questo non viene più corrisposto in applicazione dell'art. 23 della LS.

<sup>4</sup> La pensione alle vedove e agli orfani decorre:

- a) dal giorno successivo al decesso dell'impiegato in servizio;
- b) dal mese successivo al decesso del pensionato.

<sup>5</sup> Il diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso del beneficiario.

#### Art. 17

<sup>1</sup> All'inizio di ogni mese viene versato un tredicesimo della pensione annua. La tredicesima mensilità di pensione viene versata ad una scadenza fissata dal Consiglio di Stato.

**Pagamento  
della pensione**

<sup>2</sup> Hanno diritto alla tredicesima mensilità i beneficiari di prestazioni della Cassa il primo giorno del mese in cui questa viene pagata.

<sup>3</sup> La tredicesima mensilità corrisponde alla pensione mensile ordinaria del mese in cui essa viene pagata, esclusi i supplementi previsti dall'art. 25, cpv. 2 e 3 e dall'art. 27 della presente legge.

<sup>4</sup> Le pensioni di vecchiaia inferiori a Fr. 1.200,— all'anno sono trasformate in capitale. In tal caso ogni pretesa nei confronti della Cassa pensioni è considerata estinta.

#### Art. 18

Si considerano anni di assicurazione gli anni interi trascorsi dall'impiegato alle dipendenze del datore di lavoro dopo la sua ammissione alla Cassa, come pure gli anni riscattati. Le frazioni di almeno 6 mesi sono computate per un anno intero.

**Anni di  
assicurazione**

#### Art. 19

<sup>1</sup> Se un assicurato o i suoi superstiti percepiscono prestazioni simili dall'assicurazione militare federale o da un'assicurazione contro gli infortuni alla quale contribuisce il datore di lavoro oppure da parte di un terzo responsabile dell'invalidità o della morte dell'assicurato, la pensione è proporzionalmente ridotta.

**Computo delle  
prestazioni  
simili di altri  
enti assicurativi**

<sup>2</sup> La riduzione della pensione è limitata a quella parte delle prestazioni complessive della Cassa all'assicurato che ecceda di 1,5 volte la percentuale massima della rendita d'invalidità o vecchiaia, vedovile o per orfani.

<sup>3</sup> L'indennità per torto morale versata dall'assicurazione o dal terzo responsabile non viene considerata per il calcolo della riduzione delle prestazioni.

<sup>4</sup> Se la pensione viene ridotta in applicazione del presente articolo l'assicurato ha diritto al rimborso dei contributi secondo l'art. 7, in proporzione alla riduzione effettuata.

#### Art. 20

**Subingresso  
della Cassa**

Se un terzo è civilmente tenuto a rispondere per la invalidità o la morte dell'assicurato, gli interessati devono cedere per iscritto alla Cassa i loro diritti verso il terzo sino a concorrenza delle prestazioni della Cassa.

#### Art. 21

**Salvaguardia  
delle prestazioni**

<sup>1</sup> I diritti alle prestazioni della Cassa non possono essere caduti o costituiti in pegno.

<sup>2</sup> La Commissione amministrativa ha facoltà di prendere tutte le misure atte a garantire un uso delle prestazioni della Cassa conforme al loro scopo.

#### Art. 22

**2. Pensioni di  
vecchiaia  
Calcolo**

<sup>1</sup> La pensione di vecchiaia corrisponde al 2 % dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno di assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento obbligatorio per limite di età, ritenuto un massimo del 60 %.

<sup>2</sup> Se il grado di occupazione è variato nel corso della affiliazione l'ultimo stipendio assicurato è stabilito sulla base del tasso di occupazione medio.

#### Art. 23

**Collocamento  
a riposo  
anticipato**

<sup>1</sup> L'assicurato con almeno 30 anni di servizio effettivo e che ha compiuto i 60 anni di età può chiedere di essere collocato a riposo. Esso è ammesso al beneficio della pensione di vecchiaia. Egli ha inoltre diritto al supplemento percentuale stabilito all'art. 25, cpv. 2 e al supplemento fisso stabilito all'art. 27 della presente legge.

<sup>2</sup> La pensione è a carico della Cassa. I supplementi fissi assegnati secondo l'art. 25, cpv. 2 e l'art. 27 della presente legge sono a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento del limite obbligatorio del diritto alla pensione di vecchiaia.

<sup>3</sup> Il Cantone partecipa al versamento dei supplementi fissi nella misura in cui contribuirebbe al pagamento dello stipendio.

#### Art. 24

**3. Pensioni  
d'invalidità**

**Invalidità :  
nozione**

L'invalidità è l'incapacità durevole dell'assicurato a esercitare, per danno della salute fisica o psichica, la pro-

pria funzione o funzioni affini, con conseguente perdita di guadagno. Essa è totale o parziale e viene espressa in percentuale.

#### Art. 25

<sup>1</sup> Nel primo anno di assicurazione la pensione d'invalidità corrisponde al 70 % della pensione di vecchiaia. Essa aumenta per ogni anno di assicurazione dello 0,6 % dello stipendio assicurato. Al massimo essa è uguale alla pensione di vecchiaia.

**Pensione  
d'invalidità**

<sup>2</sup> La pensione per ogni figlio minorenni, per il quale vien percepita la rendita completiva AVS/AI è il 10 % della pensione di vecchiaia calcolata dall'età di affiliazione al limite di età, ritenuto un supplemento massimo per tutti i figli del 50 %.

<sup>3</sup> Nei casi in cui l'invalidità non è riconosciuta dall'AI la pensione per figli è del 20 % per ogni figlio, calcolata sulla pensione di vecchiaia dall'età di affiliazione al limite di età, ritenuto tuttavia un massimo del 60 %.

<sup>4</sup> Per lo stesso figlio un solo beneficiario ha diritto al supplemento percentuale.

#### Art. 26

<sup>1</sup> In caso di pensionamento per invalidità l'assicurato ammesso alla Cassa con la riserva di cui all'art. 5, ha diritto, in deroga all'art. 25, cpv. 1, ad una rendita calcolata secondo la tabella seguente:

**Beneficiari  
ammessi alla  
Cassa con riserva**

<i>Anni di assicurazione</i>	<i>Percentuale della pensione di vecchiaia</i>
sino a 1	20 %
2	30 %
3	40 %
4	50 %
5	60 %

<sup>2</sup> Oltre i 5 anni si applica la scala delle pensioni d'invalidità secondo l'art. 25, cpv. 1.

<sup>3</sup> Gli assicurati pensionati con riserva ricevono inoltre le prestazioni stabilite all'art. 25, cpv. 2, 3 e 27 della presente legge.

<sup>4</sup> Il presente articolo non è applicabile se, secondo la constatazione del medico o dei medici di fiducia, non sussiste alcun rapporto tra invalidità e motivo della riserva espressa al momento dell'ammissione.

#### Art. 27

<sup>1</sup> Il pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento fisso annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/AI.

**Supplemento fisso**

- <sup>2</sup> Il supplemento fisso ammonta:
- a) per il beneficiario non coniugato all'85 % della rendita AVS/AI intera massima che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso;
  - b) per il beneficiario coniugato o divorziato con obblighi d'alimenti verso la ex-moglie:
    - al 150 % della somma stabilita per il beneficiario non coniugato, se avesse diritto a una rendita AVS/AI per coniugi;
    - al 135 % della somma stabilita per il beneficiario non coniugato, se avesse diritto a una rendita semplice AVS/AI più la rendita completiva per la moglie;
    - al 100 % della somma stabilita per il beneficiario non coniugato, fintanto che solamente la moglie ha diritto a una rendita AVS/AI;
    - al 35 % della somma stabilita per il beneficiario non coniugato, fintanto che ha diritto unicamente a una rendita semplice AVS/AI senza la rendita completiva della moglie;
  - c) per la beneficiaria coniugata, il cui marito non è al beneficio di una rendita della Cassa:
    - al 100 % della somma stabilita per il beneficiario non coniugato, fintanto che nè lei nè il marito non hanno diritto a una rendita AVS/AI;
    - al 35 % della somma stabilita per il beneficiario non coniugato fintanto che il marito ha diritto unicamente ad una rendita semplice dell'AVS/AI senza la rendita completiva per la moglie;
  - d) negli altri casi, non esiste alcun diritto al supplemento fisso.

<sup>3</sup> Il supplemento fisso annuo è ridotto dal giorno in cui il beneficiario o il suo coniuge ricevono una rendita AI parziale.

<sup>4</sup> Non ha diritto al supplemento fisso il pensionato che non fa valere il diritto alle prestazioni AVS/AI oppure se una prestazione AI gli è rifiutata, giusta l'art. 31 della legge federale sull'AI, in quanto si sottrae o si oppone a provvedimenti di integrazione ai quali potrebbe ragionevolmente sottoporsi.

#### Art. 28

#### Invalità parziale

L'assicurato che per causa di malattia o di infortunio, diventa parzialmente incapace al lavoro, ha diritto alle seguenti prestazioni:

- a) se rimane in servizio a stipendio ridotto, a una pensione calcolata secondo l'art. 25, cpv. 1 sulla differenza tra il vecchio e il nuovo stipendio assicurato,

- ritenuto che il nuovo stipendio rimane soggetto all'assicurazione e all'obbligo del pagamento dei contributi;
- b) se abbandona volontariamente l'impiego o se viene licenziato per causa grave,  
a una pensione corrispondente al suo grado d'invalidità calcolata secondo l'art. 25, cpv. 1, ritenuto che per la parte di stipendio assicurato corrispondente al grado della sua capacità di lavoro egli è considerato membro uscente secondo l'art. 7;
- c) se viene licenziato dopo 15 anni di appartenenza alla Cassa,  
alla pensione e al supplemento previsto dall'art. 25. In questo caso la differenza tra la pensione corrisposta e quella corrispondente al grado d'invalidità è a carico del datore di lavoro sino alla morte del beneficiario, al massimo però sino al momento in cui il beneficiario avrebbe il diritto di percepire una pensione di vecchiaia.

#### Art. 29

L'invalidità dell'assicurato deve essere accertata da uno o più medici di fiducia della Cassa.

**Accertamento  
dell'invalidità**

#### Art. 30

<sup>1</sup> La Commissione amministrativa ha diritto di far controllare, in ogni tempo, da un medico di fiducia della Cassa, il grado d'invalidità di un pensionato che non abbia compiuto i 60 anni.

**Controllo medico**

<sup>2</sup> Il pensionato che senza valide giustificazioni rifiuta di sottoporsi all'esame medico perde il diritto alla pensione.

#### Art. 31

Il pensionato per invalidità riconosciuto atto al lavoro che si rifiuta di riprendere il servizio perde il diritto alla pensione sino al momento in cui viene nuovamente decretato invalido o raggiunge i limiti per un pensionamento d'età o d'anzianità di servizio.

**Soppressione  
della pensione**

#### Art. 32

Il pensionato per invalidità che riprende il servizio in modo permanente o completo è ricollocato nella situazione che aveva nella Cassa all'atto del pensionamento. Il diritto alla pensione cessa con la ripresa effettiva del servizio.

**Reintegrazione  
nell'impiego**

#### Art. 33

<sup>1</sup> Il beneficiario di una pensione che prima di aver raggiunto il limite di pensionamento per vecchiaia assume un nuovo impiego o che esercita un'attività lucrativa qualsiasi perde il diritto alla pensione nella misura in cui e fino a quando il nuovo guadagno maggiorato delle presta-

**Computo  
del guadagno  
accessorio**

zioni sociali (Cassa pensioni e AI) supera di Fr. 2.400,— lo stipendio che il pensionato avrebbe percepito se avesse continuato a esercitare la sua funzione.

<sup>2</sup> Il beneficiario di una pensione d'invalidità ha l'obbligo di notificare alla Commissione amministrativa, alla fine di ogni anno il suo guadagno accessorio, in quanto esso superi i Fr. 2.400,— annui. In caso di omissione la Cassa può sospendere provvisoriamente il versamento della pensione, impregiudicato il diritto di dedurre dalle sue prestazioni future gli importi che avrebbero dovuto essere computati in base al primo capoverso.

#### Art. 34

**Pensionamento  
provvisorio**

<sup>1</sup> La Commissione amministrativa può decidere il pensionamento provvisorio di un assicurato, quando i certificati medici o particolari circostanze di fatto lascino supporre che l'interruzione temporanea del servizio possa determinare la guarigione dell'invalido.

<sup>2</sup> La durata del pensionamento provvisorio non può superare i due anni, entro il quale termine l'assicurato, previa nuova visita medica, dovrà essere dichiarato atto al lavoro oppure ritenuto invalido e pensionato in via definitiva.

<sup>3</sup> Il pensionato provvisorio che rifiuta senza valide giustificazioni di sottoporsi all'esame dei medici di fiducia della Cassa perde il diritto alla pensione.

#### Art. 35

**4. Pensioni  
alle vedove e  
agli orfani  
Diritto**

Alla morte di un assicurato o di un pensionato, è assegnata una pensione

- a) alla vedova
- b) agli orfani.

#### Art. 36

**Eccezioni**

<sup>1</sup> La pensione vedovile non è assegnata se il matrimonio contratto dopo il pensionamento non è durato almeno 5 anni.

<sup>2</sup> Non hanno diritto a una pensione:

- a) la vedova o l'orfano che hanno intenzionalmente cagionato e provocato, commettendo un crimine o un delitto, il rischio assicurato;
- b) il figlio adottivo o d'elezione, in caso di decesso dei genitori di sangue.

#### Art. 37

**Pensione vedovile**

<sup>1</sup> La pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della pensione di vecchiaia del defunto calcolata dall'età di affiliazione a limite di età.

<sup>2</sup> Alla morte di un pensionato la vedova, eventuali orfani o orfani di padre e madre ricevono durante tre mesi l'intera pensione alla quale egli aveva diritto, se la stessa è superiore alla loro pensione complessiva. Per la determinazione del diritto degli orfani valgono le disposizioni dell'art. 40 della presente legge.

#### Art. 38

L'ex coniuge di un assicurato non ha diritto a prestazioni della Cassa quando il matrimonio sia stato annullato oppure sciolto per divorzio.

Esclusione  
della pensione

#### Art. 39

La pensione vedovile non è più corrisposta in caso di nuove nozze e la vedova riceve una volta tanto un'indennità equivalente al triplo della sua pensione annua.

Cessazione  
della pensione

#### Art. 40

<sup>1</sup> Alla morte di un assicurato o di un pensionato, ogni orfano riceve una pensione uguale al 20 % della pensione di vecchiaia del defunto calcolata dall'età di affiliazione al limite di età.

Pensione  
degli orfani

<sup>2</sup> La pensione degli orfani non può superare complessivamente il 60 % della pensione di vecchiaia calcolata secondo il cpv. 1.

<sup>3</sup> La pensione orfani è raddoppiata se il figlio è orfano di padre e di madre o se la vedova non ha diritto ad una pensione per effetto dell'applicazione dell'art. 39 della presente legge.

<sup>4</sup> La pensione cessa alla fine del mese in cui l'orfano compie il 18.mo anno di età. Gli orfani che sono ancora agli studi o all'apprendistato hanno comunque diritto alla pensione sino alla fine dell'apprendistato o degli studi ma al massimo sino alla fine del mese in cui compiono il 25.mo anno di età rispettivamente del mese in cui cessano le condizioni d'invalidità stabilite dal cpv. 5.

<sup>5</sup> L'orfano maggiorenne, già riconosciuto invalido dall'Assicurazione invalidità all'età di 18 anni, può ricevere una pensione fino a concorrenza di una pensione d'orfano.

<sup>6</sup> Sono considerati orfani secondo il presente articolo:

- a) il figlio legittimo o legittimato;
- b) il figlio adottivo;
- c) il figlio naturale, riservato l'art. 41;
- d) il figliastro e il figlio elettivo secondo le norme della legge sulla AVS, quando il pensionato ne aveva assunto totalmente gli oneri di mantenimento e di educazione.

<sup>7</sup> Per lo stesso orfano è stabilito un solo diritto alla pensione. Tale diritto è riconosciuto sulla prestazione superiore.

#### Art. 41

##### Figli naturali

<sup>1</sup> I figli naturali di un assicurato sono equiparati ai figli legittimi se il rapporto di filiazione con effetti di stato civile è stabilito per riconoscimento o per sentenza giudiziaria.

<sup>2</sup> I figli naturali, il cui padre è tenuto per sentenza giudiziaria o per convenzione extragiudiziale a contribuire alle spese di mantenimento, hanno diritto, alla morte di uno dei genitori, alla pensione prevista dall'art. 40, cpv. 1 e, alla morte del genitore superstite, alla pensione prevista dall'art. 40, cpv. 3.

<sup>3</sup> I figli naturali, il cui padre è ignoto o non ha pagato i contributi alle spese di mantenimento cui era tenuto per sentenza giudiziaria o per convenzione extragiudiziarla, hanno diritto, alla morte della madre, assicurata alla Cassa, alla pensione prevista dall'art. 40, cpv. 3.

### Capo V

#### AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA

#### Art. 42

##### Commissione amministrativa

<sup>1</sup> La Cassa è amministrata da una Commissione di 10 membri nominati dal Consiglio di Stato, di cui 5 quali rappresentanti dello Stato e 5 proposti dalle associazioni del personale. Il direttore del Dipartimento delle finanze, funge da presidente della Commissione, e vota soltanto nel caso di seconda parità.

<sup>2</sup> Per ogni membro della Commissione è designato un supplente.

<sup>3</sup> La Commissione nomina nel proprio seno il vicepresidente.

<sup>4</sup> La Commissione è nominata per 4 anni e scade alla fine del mese di giugno dell'anno successivo al rinnovo dei poteri cantonali.

#### Art. 43

##### Competenze

La Commissione amministra e cura gli interessi della Cassa, segnatamente:

- a) impiega il patrimonio;
- b) designa i medici di fiducia e i periti;
- c) decide eventuali riserve di ammissione;
- d) decide sulle domande di pensionamento per invalidità;
- e) decide ogni caso concernente l'applicazione della presente legge;

- f) esamina e preavvisa le proposte di modificazione della legge;
- g) vigila, in generale, sull'amministrazione della Cassa.

## Art. 44

Il Dipartimento delle finanze, per mezzo di un amministratore, cura l'amministrazione della Cassa. **Amministrazione**

## Art. 45

<sup>1</sup> La Cassa è vincolata dalla firma collettiva del presidente e dell'amministratore; in caso di impedimento dell'uno o dell'altro firma il vice-presidente. **Diritto di firma**

<sup>2</sup> Il presidente, rispettivamente il vice-presidente e l'amministratore, rappresentano la Cassa in giudizio.

## Art. 46

<sup>1</sup> I conti della Cassa sono verificati ogni anno da una commissione di revisione composta di 3 membri e di 3 supplenti designati dalle associazioni del personale. **Commissione di revisione**

<sup>2</sup> La durata in carica dei revisori coincide con quella della Commissione amministrativa.

## Art. 47

La Commissione amministrativa presenta annualmente al Gran Consiglio, con il rendiconto del Dipartimento delle finanze, la sua relazione, i conti annuali della Cassa e il rapporto dei revisori. **Conti e rapporti annuali**

## Art. 48

Lo Stato si assume le spese per la Commissione amministrativa, per la Commissione di revisione e per tutti i lavori eseguiti nell'interesse della Cassa. **Spese di amministrazione**

## Capo VI

## PATRIMONIO DELLA CASSA

## Art. 49

<sup>1</sup> La Commissione amministrativa provvede ad investire il patrimonio della Cassa, tenendo conto delle finalità di quest'ultima. **Patrimonio**

<sup>2</sup> I fondi liquidi possono essere depositati in conto corrente presso la Cassa cantonale.

## Art. 50

Sui depositi in conto corrente presso la Cassa cantonale lo Stato corrisponde un interesse annuo del 5 % **Interessi**

## Art. 51

**Garanzia  
dello Stato**

Lo Stato garantisce alla Cassa un reddito netto del 4 % sulla riserva matematica necessaria. Inoltre per i suoi ex dipendenti paga l'indennità di rincaro analoga a quella versata agli impiegati in servizio.

## Art. 52

**Bilancio tecnico**

La Commissione amministrativa provvede a far allestire il bilancio tecnico della Cassa tutte le volte che le circostanze lo esigono.

## Capo VII

## DISPOSIZIONI VARIE

## Art. 53

**Rapporti  
con l'AVS**

La Cassa non è affiliata all'AVS. Le prestazioni di quest'ultima spettano integralmente al beneficiario.

## Art. 54

**Obbligo  
dell'informazione**

<sup>1</sup> L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è effettuata la prestazione devono comunicare alla Cassa ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, nonché produrre tutti i documenti richiesti.

<sup>2</sup> Sono applicabili per analogia le norme AVS.

## Art. 55

**Rifiuto o  
diminuzione  
delle prestazioni**

<sup>1</sup> Le prestazioni possono essere rifiutate, diminuite o soppresse temporaneamente o durevolmente, se l'assicurato, intenzionalmente o per negligenza grave, o commettendo un crimine o un delitto, ha cagionato o aggravato la propria invalidità.

<sup>2</sup> La riduzione non è più efficace agli effetti della pensione dovuta ai superstiti, riservato l'art. 36, cpv. 2, lett. a) e cade al raggiungimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia di cui all'art. 16, cpv. 2 della legge.

## Art. 56

**Aumento generale  
degli stipendi**

In caso di aumento generale degli stipendi, il Gran Consiglio emana le norme per il finanziamento dell'aumento degli stipendi assicurati.

## Art. 57

**Ricorso contro  
le decisioni  
della Cassa**

<sup>1</sup> Contro le decisioni della Commissione amministrativa in virtù della presente legge, gli interessati possono interporre ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

<sup>2</sup> Sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961.

#### Art. 58

<sup>1</sup> Il diritto alle prestazioni della Cassa si prescrive dopo 5 anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era dovuta.

**Prescrizione**

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta in caso di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

#### Art. 59

<sup>1</sup> Le persone incaricate dell'applicazione, della vigilanza e del controllo relativi alla presente legge, sono tenute al segreto sulle constatazioni e osservazioni fatte.

**Segreto d'ufficio**

<sup>2</sup> In caso di deposizione in giudizio, la Commissione amministrativa può concedere il relativo permesso in applicazione analogetica all'art. 20 della LO.

### Capo VIII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 60

Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione amministrativa, emana le disposizioni e le direttive di applicazione della presente legge.

**Norme esecutive**

#### Art. 61

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore della nuova legge e per i membri assicurati alla Cassa al 1. luglio 1976, i nuovi stipendi assicurati non possono essere inferiori a quelli validi in precedenza; in caso di aumenti di salario, lo stipendio assicurato resterà tuttavia invariato sino a quando esso supererà l'importo calcolato secondo la nuova legge.

**Norme transitorie**  
a) **Diritti acquisiti**

<sup>2</sup> I diritti acquisiti con le precedenti leggi sono mantenuti integralmente; le prestazioni pagate prima del 1. luglio 1976 non sono modificate con l'entrata in vigore della nuova legge. Esse vengono rivalutate secondo i cpv. 6 e 7 del presente articolo.

<sup>3</sup> Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dal 1. luglio 1976 sono regolati secondo le nuove norme di legge.

<sup>4</sup> L'assicurato alla Cassa pensioni al 30 giugno 1976 ha diritto, in caso di vecchiaia o invalidità, ad una pensione calcolata secondo le nuove norme di legge ma al minimo al 40 % dello stipendio assicurato nei primi 10 anni di

assicurazione. La pensione aumenta dell'1 % dello stipendio assicurato per ogni anno oltre i 10 anni sino al massimo del 60 %.

<sup>5</sup> Per tutti gli altri eventi coperti secondo i nuovi disposti di legge, le prestazioni della Cassa per i membri assicurati al 30 giugno 1976, non possono essere inferiori al 40 % per la vedova;

10 % per ogni orfano, massimo 30 %;

5 % per ogni figlio ammesso al diritto di percepire la rendita completa AVS/AI, massimo 25 %;

10 % per ogni figlio minorenne non ammesso al diritto di percepire la rendita completa AI, massimo 30 %.

<sup>6</sup> Per le pensioni iniziate prima del 1. gennaio 1973, rivalutate dalla tredicesima mensilità secondo l'art. 17 della presente legge, i minimi annui sono fissati in:

Fr. 900,— per pensionati d'invalidità e vecchiaia;

Fr. 160,— per ogni orfano;

Fr. 600,— per la vedova;

Fr. 320,— per orfani di padre e madre o parenti bisognosi.

<sup>7</sup> Le pensioni pagate al 1. luglio 1976 ma iniziate prima del 1. settembre 1964 sono rivalutate come segue:

pensionati sino al 1. gennaio 1955	= 35 %
pensionati dal 2 gennaio 1955 al 1. luglio 1962	= 12 %
pensionati dal 2 luglio 1962 al 1. settembre 1964	= 8 %

#### Art. 62

#### b) Assicurazione risparmio e non assicurati

<sup>1</sup> Gli impiegati non iscritti alla Cassa o iscritti precedentemente all'assicurazione risparmio sono considerati obbligatoriamente membri attivi, con effetto a contare dal 1. luglio 1976, se sono soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 4 della presente legge. Per questi nuovi assicurati l'art. 5 concernente la riserva medica non ha effetto se il dipendente ha già superato l'età di 50 anni.

<sup>2</sup> Per gli impiegati sinora iscritti all'assicurazione risparmio che non possono essere iscritti alla Cassa pensioni in base ai nuovi disposti, restano transitoriamente in vigore le norme concernenti i depositi a risparmio.

<sup>3</sup> Gli anni pagati all'assicurazione risparmio contano come anzianità di appartenenza alla Cassa pensioni se il premio assicurativo è stato pagato regolarmente su un salario pieno. Il patrimonio dell'assicurazione risparmio è trasferito alla Cassa pensioni.

<sup>4</sup> Se il contributo all'assicurazione risparmio non è stato pagato regolarmente su un salario completo, la consistenza in deposito a risparmio serve ad acquistare, secondo

l'art. 13, cpv. 2 della nuova legge, gli anni di assicurazione alla Cassa pensioni a contare dalla data d'iscrizione alla assicurazione risparmio. Se la riserva matematica è superiore alla consistenza in deposito a risparmio, la data di iscrizione alla Cassa pensioni è proporzionalmente ritardata.

Art. 63

Ai dipendenti già al servizio dello Stato e obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni al 1. luglio 1976 secondo le nuove norme di legge, è assegnato un termine perentorio di un anno per chiedere l'eventuale riscatto di anni di assicurazione. Il termine di un anno è pure valevole per i depositanti che chiedono l'affiliazione secondo l'art. 7 della legge 9 luglio 1963.

c) Termine di  
notifica

Art. 64

Sono abrogate la legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 9 luglio 1963, le sue successive modificazioni e ogni altra disposizione contraria o incompatibile; è riservato l'art. 62, cpv. 2 della presente legge.

Abrogazioni

Art. 65

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. luglio 1976, salvo l'articolo 61, cpv. 7 che entra in vigore con effetto 1. gennaio 1976.

Entrata in vigore